

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

25. Per quanto riguarda la discarica di **San'Agata de' Goti-Palmentata (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di San'Agata de' Goti n. 299 del 28/11/2016 e relazione del 7 marzo 2017 corredata da analisi), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo (berillio e toluene) e della matrice acque sotterranee per alcuni dei parametri rilevati (ferro, manganese, alluminio, fluoruri e nitrati). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito. Gli interventi necessari alla messa in sicurezza dei rifiuti, cioè gli interventi volti all'isolamento del corpo rifiuti e alla sua impermeabilizzazione, sono terminati, come pure le opere accessorie per il completamento dell'intervento complessivo, quali la realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche superficiali, dei pozzi drenanti e dei pozzi per la captazione dei biogas. Il monitoraggio delle acque sotterranee rileva che persiste il superamento dei valori limiti di fluoruri e di manganese. Tuttavia, poiché il piano di monitoraggio di durata 16-17 anni è ancora in fase iniziale e i valori sono comunque in diminuzione, le Autorità italiane assicurano che l'isolamento della fonte inquinante e il piano di monitoraggio garantiscono che la discarica non costituisca più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
- Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.
26. Per quanto riguarda la discarica di **Giffoni Valle Piana-Sarlone-La Marca (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Giffoni Valle Piana n. 155 del 29/11/2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo (romo, piombo) e della matrice acque sotterranee (solfati, nichel, ferro). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 15/01/2016. I campionamenti eseguiti hanno dimostrato che la discarica può considerarsi bonificata, dal momento che tutti i parametri sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa italiana. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
- Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.
27. Per quanto riguarda la discarica di **Pietralcina-San Giuseppe (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Pietralcina n. 318 del 28/11/2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo (berillio, nichel) e della matrice acque sotterranee

11

costituisce un pericolo per l'ambiente e per la salute umana, come confermato dal fatto che gli interventi di messa in sicurezza permanente sono descritti in dettaglio e appaiono piuttosto estesi - comprendendo la realizzazione di un capping, di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche e di un sistema di drenaggio del percolato - e che le risultanze del monitoraggio ambientale finora attuato sono positive. Infatti, i campionamenti eseguiti hanno rilevato una netta diminuzione di tutti i parametri e anche il piombo e il tetracloroetilene che inizialmente eccedevano ancora i limiti previsti dalla normativa italiana, sono rientrati nei valori limite.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

30. Per quanto riguarda la discarica di **Sassinoro-Valle (Campania)**, la documentazione d'appoggio (Determinazione del responsabile del servizio tecnico n.222 del 1/12/2016), attesta che le Autorità italiane hanno effettuato una caratterizzazione e un'analisi di rischio sito-specifica, a cui è seguita la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito. La contaminazione rilevata nel sito è inferiore ai limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006).
- Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
- Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.
31. Per quanto riguarda la discarica di **Vignanello-Punta delle Monache (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Vignanello n.155 del 6/10/2016) attesta che sul sito è stata effettuata la caratterizzazione e l'analisi di rischio sito specifica. Da tale analisi è emerso che il sito non è contaminato, in quanto non è stato registrato il superamento dei valori previsti dalla normativa italiana per considerare contaminato un sito. Le Autorità italiane riportano che la discarica sarebbe stata messa in sicurezza attraverso una serie di attività, quali recinzione, installazioni di cancelli e di cartelli. Tuttavia, non vengono fornite indicazioni in merito ad interventi sostanziali, che effettivamente garantiscono che la presenza dei rifiuti non sia causa di degrado dell'area (ad es. l'isolamento, l'impermeabilizzazione e la copertura del corpo rifiuti). Infatti, anche non vi è obbligo di rimozione dei rifiuti, tuttavia si deve assicurare che la presenza dei rifiuti non metta in pericolo la salute umana e l'ambiente.
- Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).
- La penalità è dunque dovuta per questo sito.
32. Per quanto riguarda la discarica di **Riano-Piana Perina (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Riano n. 703/L.P.P. del 18/11/2016), attesta che sul sito sono stati effettuati "lavori preliminari di messa in sicurezza", consistenti in un livellamento del terreno, nella posa in opera di uno strato di argilla per favorire l'evacuazione delle acque meteoriche e nella chiusura del sito con apposita recinzione. È stato poi predisposto il piano preliminare di indagini ambientali che prevede campionamenti, controlli piezometrici e analisi di laboratorio. Tuttavia, la documentazione inviata si limita a certificare che il sito è stato oggetto di talune misure di

13

per alcuni dei parametri rilevati (manganese, solfati, piombo, ferro). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 19/5/2016. Il piano di monitoraggio disposto sul sito ha rivelato la sussistenza di una contaminazione residua da manganese nella matrice acqua, limitata però a un solo prelievo e ancora da confermarsi da parte dell'ARPA. Nella documentazione fornita, viene indicato che nel caso in cui tale superamento venisse confermato, sono previste azioni di salvaguardia, peraltro non meglio specificate. Tuttavia, poiché tale superamento riguarda eventualmente uno solo dei parametri monitorati e sono state previste misure di salvaguardia, questi servizi ritengono che la discarica non costituisca un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

28. Per quanto riguarda la discarica di **Casamicciola Terme-Cava D'Alino (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del responsabile lavori pubblici del Comune di Casamicciola n. 564 del 1/12/2016), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato nella falda acquifera sottostante la discarica il superamento per l'arsenico delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo e della matrice acque sotterranee. Tuttavia, i valori risultanti in eccedenza rispetto ai parametri normativi "sono compatibili con la natura chimica delle acque sotterranee idrotermali", cioè costituiscono valori di fondo naturali, "tipici di acque di falda circolanti in terreni di origine vulcanica". La contaminazione delle matrici acque suolo non è dunque di origine antropica. Nonostante la contaminazione delle acque di falda e del suolo non sia di origine antropica, tuttavia non viene fornita alcuna informazione in merito alla presenza di rifiuti nel sito.
- A tale proposito, questi servizi ricordano alle Autorità italiane la necessità di adempire alla richiesta, chiaramente enunciata nella lettera di notifica della penalità, di informare la Commissione circa la decisione di rimuovere i rifiuti dal sito o di lasciarli sul posto e, in quest'ultimo caso, di inviare informazioni sulle misure di contenimento/isolamento dei rifiuti.
- Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).
- La penalità è dunque dovuta per questo sito.
29. Per quanto riguarda la discarica di **Melizzano-Scatrupi (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Melizzano n. 750 del 29/11/2016, nota del Comune di Melizzano n.1774 del 10/3/2017 e nota del Comune di Melizzano n. 2006 del 21/5/2006), attesta che le indagini preliminari svolte sul sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee per alcuni dei parametri rilevati (manganese, benzopirene, benzobenzofluorantene, IPA totali, tetracloroetilene, piombo). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono terminati in data 19/11/2016. Dai documenti giustificativi risulta che la discarica non

12

messa in sicurezza volte a limitare l'infiltrazione di acque meteoriche, ma non certifica che il medesimo sia stato messo definitivamente in sicurezza e che pertanto non costituisca più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. A tale proposito, non risultano essere state ancora realizzate le indagini che, oltre ad accertare la contaminazione del sito, servono ad orientare i successivi interventi di bonifica.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

33. Per quanto riguarda la discarica di **Scorrano-Masseria Calò (Puglia)**, la documentazione d'appoggio (certificazione del Servizio Tecnico del Comune di Scorrano n. 8219 del 14/11/2016) certifica che i rifiuti sono stati rimossi e inviati per smaltimento in una discarica autorizzata. In seguito, è stata effettuata la caratterizzazione del sito ai fini dell'accertamento della qualità dell'ambiente. L'analisi dei campioni di terreno e di acqua prelevati dimostra che i parametri analizzati sono conformi ai limiti fissati dalla normativa italiana.
- Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
- Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.
34. Per quanto riguarda la discarica di **Supersano-Masseria Macri (Puglia)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Scorrano n. 574 del 16/11/2016) dimostra che le Autorità italiane hanno effettuato una caratterizzazione e un'analisi di rischio sito-specifica, a cui è seguita la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito. I lavori di messa in sicurezza permanente del sito sono terminati il 3 novembre 2016. Dai dati raccolti attraverso il piano di monitoraggio disposto sulle matrici ambientali coinvolte risulta che i parametri rientrano nei limiti fissati dalla normativa italiana.
- Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
- Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.
35. Per quanto riguarda la discarica di **Altamura-Sgarone (Puglia)**, le Autorità italiane avevano inizialmente sostenuto che tale sito era stato incluso per errore nell'elenco delle discariche da mettere in regola che le Autorità italiane avevano inviato alla Commissione nell'ambito della procedura d'infezione. La Commissione concludeva che non era stata fornita una prova convincente del presunto errore di censimento, in particolare perché, nei documenti presentati dal Governo italiano nel giugno 2015, non si spiegava per quale ragione le Autorità italiane avessero dichiarato per anni l'esecuzione di lavori di bonifica per una discarica mai esistita⁹. I servizi della Commissione rilevano che il passaggio della lettera del Corpo forestale dello Stato del 5/12/2012, citata dalle Autorità italiane per

⁹ Nella lettera SG-Greffe(2015)D/7992 del 13/7/2015 la Commissione rievocava in particolare che, ancora nell'elenco allegato al controricoorso italiano del luglio 2013 della causa C-196/13, in relazione al sito Matera-Altamura/Sgarone si leggeva: "procedimento di bonifica avviato".

14

dimostrare il presunto errore di censimento¹⁰, dimostrava non già che vi fosse stato un errore di censimento (vale a dire, che nel sito identificato in base alle coordinate 438104 est e 4513300 nord non vi era mai stata alcuna discarica/abbandono di rifiuti), ma, semplicemente, che vi era stato un errore nell'individuare l'Autorità locale interessata: in altri termini, dalla suddetta lettera risultava che il Corpo forestale dello Stato aveva rilevato nel sito in questione (vale a dire, nel sito identificato alle coordinate 638104 est e 4513300 nord) la presenza di rifiuti e, per errore, aveva trasmesso tale informazione al Comune di Matera (Basilicata) anziché al Comune di Altamura (Puglia) in cui effettivamente ricade il suddetto sito¹¹.

Tuttavia, una volta provveduto alla corretta individuazione geografica del sito, si trattava di stabilire se, sulla base degli elementi forniti dalle Autorità italiane, si potesse concludere che la discarica a suo tempo rilevata dal Corpo forestale dello Stato fosse stata sottoposta a interventi che avevano assicurato il necessario livello di decontaminazione definitiva del sito. I servizi della Commissione concludevano che, poiché i documenti italiani non chiarivano se la discarica rilevata dal Corpo forestale dello Stato nel 2008 nel sito identificato alle coordinate 638104 est e 4513300 nord fosse stata sottoposta a interventi che avevano assicurato il necessario livello di decontaminazione definitiva del sito, le Autorità italiane non avevano fornito prova del pieno soddisfacimento del requisito iii).

I documenti giustificativi inviati tramite nota della Rappresentanza permanente d'Italia del 30/11/2016 (determinazione del Comune di Altamura n. 9636 del 23 novembre 2016 e relativi allegati) dimostrano che tale sito è stato oggetto di un'indagine preliminare di caratterizzazione, cui è seguita la completa rimozione dei rifiuti e la verifica dell'esistenza di contaminazione del sito. Poiché tutti i campioni analizzati risultano essere al di sotto dei limiti previsti dalla normativa italiana, risulta provato il soddisfacimento del requisito iii).

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

36. Per quanto riguarda la discarica di Venezia-Vallone Moranzani (Veneto), i documenti giustificativi (decreto della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 5 del 16/11/2016) certificano che per l'area denominata "Moranzani B", utilizzata come discarica per rifiuti speciali, è stato adottato un progetto di messa in sicurezza permanente che rappresenta lo stralcio di un progetto più ampio denominato "Vallone Moranzani", per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera". La ditta incaricata dell'esecuzione dei diagrammi plastici nell'area "Moranzani B" ha completato i lavori nel giugno 2016, trasmettendo un "Certificato parziale di regolare esecuzione dei diagrammi plastici" che attesta che l'area è completamente circondata dal diaframma perimetrale. Tuttavia, il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16 novembre 2016 attesta che l'intervento di messa in sicurezza permanente non può essere completato con l'esecuzione di un capping a causa della presenza di linee elettriche nella

¹⁰ Lettera inviata dal Corpo forestale dello Stato al Comune di Matera il 5/12/2012, allegata alla successiva nota del Ministero dell'Ambiente 24056/GAB del 3/12/2015.

¹¹ Il Comune di Matera e il Comune di Altamura, pur appartenendo a Regioni differenti, sono confinanti.

15

Di conseguenza, la Commissione concludeva che le Autorità italiane non avevano dimostrato il soddisfacimento del requisito iii), in quanto non avevano fornito evidenze del completamento di tutti i lavori pianificati e del raggiungimento del necessario livello di decontaminazione del sito. Inoltre, poiché si trattava di una delle 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi, i servizi della Commissione rilevavano altresì il mancato soddisfacimento del requisito i) (catalogare e identificare i rifiuti pericolosi contenuti nella discarica).

Dalla documentazione d'appoggio inviata il 2 giugno 2016 (Nota della Regione Piemonte del 16 maggio 2016 e Nota tecnica del Politecnico di Torino) risultava che i lavori del lotto n. 2, consistenti nella prosecuzione nel diaframma plastico impermeabile, allo scopo di procedere alla completa cinturazione dell'area e conseguentemente minimizzare il trasporto delle sostanze contaminanti a valle della zona dello stabilimento, erano tuttora in fase di progettazione esecutiva. Quindi, i lavori afferenti al secondo lotto parevano non essere ancora iniziati.

Pertanto, la Commissione ribadiva la sua valutazione secondo cui le Autorità italiane non avevano dimostrato il pieno soddisfacimento dei requisiti ii) e iii), e che, pertanto, la discarica in esame continuava ad essere inclusa tra i siti da bonificare.

La documentazione integrativa inviata, rispettivamente il 2 dicembre 2016 (Nota della Regione Piemonte) e il 6 dicembre 2016 (Nota della Regione Piemonte), ha fornito elementi di chiarimento riguardanti la denominazione delle diverse porzioni, le relazioni esistenti tra la discarica di sud-est e il terreno contaminato e la classificazione dei rifiuti. Da tale documentazione risulta che l'area convenzionalmente denominata discarica "La Luminosa" consta di due settori:

- la discarica di sud-est oggetto di interventi di bonifica fin dagli anni 90, che hanno consistito nel collocare il materiale sopra un sistema di impermeabilizzazione e nel ricoprirla con un sistema di impermeabilizzazione;
- un settore di terreno contaminato posto a nord dell'area precedente.

Per la discarica di sud-est sono stati realizzati gli interventi di messa in sicurezza precedentemente menzionati, consistenti nella messa in sicurezza del volume dei rifiuti e nell'isolamento definitivo delle fonti inquinanti tramite il diaframma plastico. Quanto all'intervento sul cosiddetto lotto 2 esso sarebbe finalizzato alla bonifica di una zona più estesa dello stabilimento e porrebbe le basi anche per la riqualificazione ambientale dell'area.

La documentazione inviata indica che le cause della contaminazione dell'area di terreno contaminato e della discarica di sud-est sono rispettivamente l'attività industriale e l'attività di gestione dei rifiuti, non necessariamente collegata alla presenza di una discarica. Inoltre, la direzione di scorrimento della falda acquifera porta ad escludere qualsiasi comunicazione idraulica tra le due aree, con conseguente flusso di contaminanti. Alla luce di quanto precede occorre concludere che la messa in sicurezza permanente della discarica di sud est è stata attuata e che, poiché la contaminazione del terreno posto a nord della discarica non è dovuta alla presenza di quest'ultima ed è esclusa qualsiasi

area e conseguentemente minimizzare il trasporto delle sostanze contaminanti a valle della zona dello stabilimento. Attualmente sono ricoperte da una membrana HDPE che garantisce l'allontanamento delle acque meteoriche, evitando l'infiltrazione nei terreni contaminati. Al fine di ottenere la messa in sicurezza definitiva di tale parte dell'area il presidio sopra descritto dovrà essere costituito da un capping definitivo realizzato in conformità ai disposti del d.lgs. n. 36/2003".

17

discarica, di cui si prevede la rimozione senza però individuare una tempistica definita in proposito.

Nell'area sono tuttora in corso attività di messa in sicurezza di emergenza con emungimento delle acque di falda contaminate che vengono avviate a smaltimento, in attesa dell'attivazione di una barriera idraulica interna al diaframma.

La certificazione presentata appare parziale in quanto il capping è un elemento essenziale per l'isolamento definitivo della fonte inquinante, cioè della messa in sicurezza permanente del sito. Inoltre, nella documentazione inviata dalle Autorità italiane viene menzionato il fatto che mancano dati aggiornati sul completamento dei pozzi di emungimento che costituiscono la barriera idraulica interna al diaframma. Alla luce di quanto precede, l'intervento di messa in sicurezza è incompleto, poiché mancano dati aggiornati sulla realizzazione della barriera idraulica e il piano di monitoraggio non risulta essere stato attivato.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che, poiché gli interventi di messa in sicurezza permanente non sono stati completati, le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

37. Per quanto riguarda la discarica di Serravalle Scrivia-La Luminosa (Piemonte) occorre rilevare anzitutto che tale discarica (ricompresa nel Sito di Interesse Nazionale Ecolibarna) è una delle 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi.

Con riferimento a tale discarica, la documentazione d'appoggio dimostrava che le Autorità italiane avevano eseguito una "messa in sicurezza permanente" ai sensi del D. Lgs. 152/2006, completata nel 2010.

Tuttavia, i servizi della Commissione rilevavano che dalle informazioni trasmesse dalle Autorità italiane alla Commissione in data 19/2/2013¹² risultava che i lavori di decontaminazione della discarica Serravalle Scrivia-La Luminosa erano stati suddivisi in due lotti e che, mentre i lavori del primo lotto (caratterizzato da rifiuti e terreno contaminato) erano stati ultimati nel 2010, nel dicembre 2012 i lavori del secondo lotto (caratterizzato da terreno contaminato, ma non da rifiuti) dovevano ancora essere avviati¹³.

¹² Il 19/2/2013 le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione, nell'ambito della presente procedura d'infrazione 2003/2077, una tabella Excel (intitolata "2013_02_19 allegato alla nota 12535 aggiornato a dicembre") contenente informazioni aggiornate al dicembre 2012 sullo stato di avanzamento dei lavori necessari per mettere in regola le discariche oggetto del caso. Tale comunicazione delle Autorità italiane è stata registrata dai servizi della Commissione con rif. Ares (2013)2282248 e versata agli atti della procedura di infrazione 2003/2077.

¹³ Nella tabella Excel (intitolata "2013_02_19 allegato alla nota 12535 aggiornato a dicembre") che le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione il 19/2/2013 (Ares (2013)2282248), con riferimento alla discarica Serravalle Scrivia-La Luminosa si leggeva quanto segue:

"Per quanto attiene, più specificamente, le aree interessate dalla discarica (zone A, B dell'allegato 4), queste sono state oggetto dei lavori del c.d. "lotto 1", consistenti nella realizzazione di un diaframma plastico impermeabile della lunghezza di 250 metri, posto a monte idrogeologico del sito, finalizzato ad intercettare le acque di falda sotterranee in entrata nell'area, limitando quindi il contatto delle stesse con i rifiuti ed i suoli inquinati esistenti al suo interno. Tale intervento è stato concluso nell'aprile 2010. Il 28 novembre 2012, nel corso di una conferenza di servizi svoltasi presso la Sede della Prefettura di Alessandria, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori del c.d. "lotto 2", consistenti nella prosecuzione, per circa 430 metri, del diaframma plastico già realizzato allo scopo di procedere alla completa cinturazione delle

16

interazione idraulica tra le due aree, tale discarica non costituisce un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Inoltre, poiché la Nota della Regione Piemonte recante la data del 6 dicembre 2016 contiene altresì i risultati dell'analisi di caratterizzazione dei rifiuti prelevati all'interno della discarica di sud-est, appare soddisfatto anche il requisito ii), relativo alla catalogazione dei rifiuti pericolosi.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

38. Per quanto riguarda la discarica di Acquino-Aeroporto Pilezze (Lazio), dalla documentazione di appoggio (Determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 185 del 1/12/2016 e nota del Comune di Acquino n. 2118 del 3 marzo 2017) si evince che i risultati delle indagini eseguite in attuazione del piano di caratterizzazione su campioni di suolo e di acqua hanno dimostrato che non vi sono superamenti dei limiti fissati dalla normativa italiana per considerare un sito contaminato.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti riguardante la presenza di rifiuti nel sito, le Autorità italiane hanno dichiarato che i rifiuti sono stati rimossi dal sito e conferiti in una discarica per rifiuti non pericolosi. I rifiuti rimasti nell'area sono stati coperti da una membrana sintetica a sua volta coperta da uno strato di terreno argilloso. Inoltre, l'area è stata recintata¹⁴.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

39. Per quanto riguarda la discarica dell'Isola del Giglio-Loc. Le Porte (Toscana), dalla documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Isola del Giglio n. 222 del 30/11/2016) risulta che il progetto di messa in sicurezza di emergenza è stato approvato solo il 30 novembre 2016. Al momento dell'invio della documentazione, gli interventi appaiono dunque essere in fase di progettazione e non di esecuzione. Inoltre, la relazione ARPAT allegata alla determinazione soprmenzionata riferisce degli esiti di un sopralluogo e delle attività analitiche svoltesi sul sito. Tale relazione menziona "una situazione di evidente abbandono dovuto anche alla presenza di recenti lavori di smaltimento che hanno comportato una movimentazione dei rifiuti dalle vasche e conseguente esposizione degli stessi". Inoltre non sono stati riscontrati sistemi di gestione del percolato stoccato in una vasca chiusa che, se troppo piena, potrebbe riversare il suo contenuto in un fosso adiacente alla discarica. Infine, i campioni analizzati della matrice acqua e del percolato, mostrano per le acque sotterranee in almeno un caso significativi superamenti dei limiti previsti dalla normativa italiana per manganese e ferro e, in un altro, altrettanto significativi superamenti per il manganese. In questo quadro, non è possibile ritenere che la discarica dell'Isola del Giglio sia stata messa in sicurezza. Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

¹⁴ Nota del Comune di Acquino del 3 marzo 2017, prot. 2118.

18

40. Per quanto riguarda la discarica di **Sernaglia della Battaglia-Masarole (Veneto)**, la documentazione d'appoggio (Delibera della Giunta Comunale del Comune di Sernaglia della Battaglia n. 158 del 30/11/2016 e relativi allegati) certifica che l'area, in passato utilizzata come cava per l'estrazione di ghiaia, è stata oggetto di interventi di ricomposizione ambientale, con riempimento di materiale conforme. Da tale documentazione si evince che sul sito non è più presente alcun rifiuto e che non è stata rilevata alcuna contaminazione attuale o potenziale. Di conseguenza, non vi sono i presupposti per un procedimento di bonifica/messa in sicurezza.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii) e che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

41. Per quanto riguarda la discarica di **Campoli Appennino-Rave di Sacco (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (Determinazione n. 229 del 1/12/2016 e Relazione Rave di Sacco inviata tramite email il 17/3/2017) attesta che i rifiuti sono stati rimossi dal sito e che sono stati attuati interventi di messa in sicurezza di emergenza. Sulla base dei risultati delle indagini di caratterizzazione condotte sulle matrici ambientali e della descrizione degli interventi realizzati sul sito risulta che la discarica non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane hanno fornito la prova del soddisfacimento del requisito iii) e che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

42. Per quanto riguarda la discarica di **Campoli Appennino-Lucerno Ramona (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (Determinazione n. 228 del 1/12/2016 e Relazione Valle Ramona inviata tramite mail il 17/3/2017) attesta che i rifiuti sono stati rimossi dal sito e che sono stati attuati interventi di messa in sicurezza di emergenza. La natura di tali interventi non viene precisata. I risultati delle indagini di caratterizzazione risultano essere conformi ai limiti fissati dalla normativa italiana.

Pertanto, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2016 al 2 dicembre 2016)

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000

19

Per quanto riguarda le 42 discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione 1 del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le seguenti 31 discariche:

1) San Biagio-Fraie (Abruzzo); 2) Vischiara Castiglion Messer Marino (Abruzzo); 3) Riacci-Ricadi (Calabria); 4) Cupone-Giù (Campania); 5) Diestro-Stio (Campania); 6) San Giovanni-Caggiano (Campania); 7) Carli-Baronissi (Campania); 8) Canal-San Pietro al Tanagro (Campania); 9) Sarno-Cappelle di Siano (Campania); 10) San Mauro-Sferaceavalle (Campania); 11) Centolo-Canneto (Campania); 12) Airola-Monticello (Campania); 13) Baslice-Serra (Campania); 14) Bellusuardo-Macchie Cacco (Campania); 15) Sacco-Schiavi (Campania); 16) Foiano di Val Fortore-Pisciariello (Campania); 17) Monteverde-Aia Forcella (Campania); 18) Magliano Vetere-Lavanghe (Campania); 19) Sant'Agata de'Goti-Palmentata (Campania); 20) Giffoni Valle Piana-Sardone-La Marca (Campania); 21) Pietralcina-San Giuseppe (Campania); 22) Melizzano-Scarripi (Campania); 23) Sassinoro-Valle (Campania); 24) Scorrano-Masseria Calò-Puglia; 25) Supersano-Masseria Macri (Puglia); 26) Altamura-Sgarone (Puglia); 27) Serravalle Scivria-La Luminosa (Piemonte) (contiene rifiuti pericolosi); 28) Sernaglia della Battaglia-Masarole (Veneto); 29) Acquino-Acroporto Piloze (Lazio); 30) Campoli Appennino-Rave di Sacco (Lazio); 31) Campoli Appennino-Lucerno Ramona (Lazio).

Pertanto, dall'importo di EUR 27 800 000 (la penalità pagata per il terzo semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per il quarto semestre successivo alla sentenza) occorre detrarre un importo di (EUR 400 000 x 1 discarica contenente rifiuti pericolosi =) EUR 400 000 nonché un importo di (EUR 200 000 x le 30 discariche non contenenti rifiuti pericolosi =) EUR 6 000 000.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2016 al 2 dicembre 2016) ammonta a (EUR 27 800 000 - EUR 400 000 - EUR 6 000 000 =) EUR 21 400 000.

21

per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre."

La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 200 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/689 (14, tra queste 198, contengono rifiuti pericolosi¹⁵) e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nella lettera SG-Greffe(2015)D/7992 inviata alle Autorità italiane il 13/7/2015 la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 15 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2015 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 15 discariche era tra quelle contenenti rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il primo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 42 800 000 - EUR 3 000 000 =) EUR 39 800 000.

Nella lettera SG-Greffe(2016)D/1687 inviata alle Autorità italiane il 9/2/2015 la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 30 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel novembre 2015-gennaio 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 39 800 000 - EUR 800 000 - EUR 5 600 000 =) EUR 33 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/13662 inviata alle Autorità italiane il 15/9/2016 la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 22 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2016-agosto 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 6 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 33 400 000 - EUR 2 400 000 - EUR 3 200 000 =) EUR 27 800 000.

Mediante le comunicazioni inviate il 30/11/2016, 2/12/2016, 9/12/2016, 16/3/2017, 23/3/2017 e 24/3/2017, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per 42 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola.

Poiché le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sulle altre (133 - 42 =) 91 discariche, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per queste 91 discariche.

¹⁵ Le 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Firmo-Sciolle; 2) S. Giovanni in Persiceto-V. Samoggia 26 (sito Razzaboni); 3) Riano-Piana Perini; 4) Carcare-Premna Palena; 5) La Spezia-Piella (discarica Ruffino Piella); 6) La Spezia-Piella (PODEE); 7) Lerici-Pertusio; 8) Mantova-Valdaro; 9) Zanica-Ex cava Caster; 10) Ascoli Piceno-SGL Carbon; 11) Serravalle Scivria-La Luminosa; 12) Priolo Gargallo-Penisola Magagnoli; 13) Gualdo Tadino-Vigna Vecchia; 14) 1 discarica in Campania mai identificata dalle Autorità italiane.

20

ALLEGATO 2

Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 - Situazione allo scadere del quarto semestre successivo alla sentenza (3/6/2016-2/12/2016)

Abruzzo	Discarica (comune)	Discarica (località)	Tipologia
1.	Caste di Sangro	Pera Pagera-Le Pretare	
2.	Bellante	S. Arcangelo Bellante	
3.	Ortona dei Marsi	Vallone S. Giorgio	
4.	Colledara	Mozzone	
5.	Pizzoli	Capraceci	
6.	Montebello sul Sangro	Colle Maruccio / Quercia della Sera	
7.	Balorano	Ricoppi	
8.	Casalbordino	S. Gregorio	
9.	Celenza sul Tigno	Difesa	
10.	Cepagatti	Contraida Airona	
11.	Lama dei Peligni	Cieco	
12.	Palena	Carrera	
13.	Penne	Colle Freato	
14.	S. Valentino in Abruzzo Citeriore	Il Fossato	
15.	Taranta Peligna	Colle M	
16.	Torrebruna	Civitella	
17.	Vasto	Vallone Maltrempo	
18.	Vasto	Lota	

Calabria	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Arcigliano	Carrà	
2.	Amantea	Grassano	

22

3.	Belmonte Calabro	S. Caterina	
4.	Belmonte Calabro	Manche	
5.	Colosimi	Colle Frattantonio	
6.	Longobardi	Tremoli Tosto	
7.	Mormanno	Ombrele	
8.	Pietrapola	Camigliano	
9.	Sanginetto	Timpa di Civita	
10.	Tortosa	Scillone	
11.	Verbicario	Acqua dei Bagni	
12.	Badolato	S. Marina	
13.	Davoli	Vasi	
14.	Magisano	Pinosieri	
15.	Maritano	Ponte del Soldato	
16.	Reggio Calabria	Calderiti	
17.	Petronà	Piantano Grande	
18.	Scilla	Aris	
19.	Taverna	Terrazzo	
20.	Gerocame	Lappanni	
21.	Joppolo	Colantoni	
22.	Pizzo	Martinella	
23.	Santa Calogero	Papaleo	

Campania	Discarica (comune)	Discarica (località)	1 delle discariche campane, mai identificata dalle Autorità italiane, contiene rifiuti pericolosi
1.	Andretta	Frascineto	
2.	Apice	Calvano	

23

3.	Filetino	Cerreta	
4.	Monte S. Giovanni Campano	Monte Castellone	
5.	Patrica	Valesani	
6.	Trevi nel Lazio	Casette Caponi	
7.	Trevi nel Lazio	Carpinetto	
8.	Villa Latina	Camponi	

Marche	Discarica (comune)	Discarica (località)	contiene rifiuti pericolosi
1.	Ascoli Piceno	SGL Carbon	

Puglia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Satriano	Mezzana La Terra	
2.	Lesina	Pontone-Coppa Faccio Olive	
3.	Binetto	Pezze di Campo	
4.	Sannicandro di Bari	Pesco Rosso	
5.	S. Pietro Vernotico	Mancianfare	
6.	Santeramo in Colle	Monte Freddo	

Sicilia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	S. Filippo del Mela	Contrada S. Agata	
2.	Cammarata	Contrada S. Martino	
3.	Racalmuto	Olive Troiana	
4.	Siracusa	Contrada Scalili	
5.	Leonforte	Contrada Tummisella	
6.	Augusta	Campo sportivo	
7.	Paternò	Contrada Penulenti	
8.	Monreale	Contrada Zabbia	

25

3.	Benevento	V. Ponte Valentino	
4.	Casalini	Capitoto	
5.	Casamicciola Terme	Cava Basso	
6.	Castelpagano	Campo delle Corte	
7.	Castelvetere in Val Fortore	Lama Grande	
8.	Cusano Mutri	Batticella	
9.	Durazzano	Fosso delle Neri	
10.	Giua Sannitica	Petrito - Colle Ducito	
11.	Morcone	Sassinora	
12.	Montefalcone di Val Fortore	Toppo Pagliano	
13.	Pagani	Torretta	
14.	Pesco Sannita	Lame	
15.	Puglianello	Marrucaro	
16.	Rotondi	Cavone Santo Stefano	
17.	S. Lupo	Defenzola	
18.	S. Croce del Sannio	Contrada chiusa Barricelli	
19.	S. Arcangelo Trimonte	Pianella Nocechia	
20.	S. Ateneo	Difese	
21.	Solopaca	C. da Bolla	
22.	Teggiano	Corricato	
23.	Tocco Caudio	Paudone	
24.	Villamaina	Formulino	
25.	Calvi	Maitano	

Lazio	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Osio Romano	Ara S. Baccano	
2.	Riano	Piana Perina	contiene rifiuti pericolosi

24

9.	Mistretta	Contrada Muzicello	
10.	Cerda	Contrada Caccione	
11.	Pizzo Gargallo	Penisola Magnisi	contiene rifiuti pericolosi

Toscana	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Isola del Giglio	Le Porte	

Umbria	Discarica (comune)	Discarica (località)	contiene rifiuti pericolosi
1.	Guado Tadino	Vigna Vecchia	

Veneto	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	
2.	Mira	V. Terzano	
3.	Salzano	S. Elena di Robegano	
4.	Venezia	Area Sordani	
5.	Venezia	Malcontenta	
6.	Venezia	Area Mastello	
7.	Venezia	Moranzani B.	

TOTALE: 102 discariche ancora non conformi

26



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche Europee

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

DPE-0009311-P-05/09/2017

Ministero dell'Economia e delle finanze
Ufficio Coordinamento Legislativo
ufficio.coordinamentolegislativo@mef.gov.it
Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogabinetto@mef.gov.it
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
rgs.ragionierogenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ufficio Legislativo
ufficio.legislativo.segreteria@minambiente.it
Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@minambiente.it

Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale
Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri
Giuseppe Vadalà
g.vadala@forestale.carabinieri.it

E. p.c. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari giuridici e legislativi
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale
D.G.I.E. - Ufficio IV
dgie4@esteri.it

Avvocatura Generale dello Stato
C.a. Avv. Giovanni Palatiello
giovanni.palatiello@avvocaturastato.it

Oggetto: Sentenza della Corte di Giustizia del 2/12/2014 su "discariche abusive" (causa C-196/13).
Notifica ingiunzione di pagamento della quinta penalità semestrale.

Si trasmette, per i seguiti di rispettiva competenza, la nota SG-Grefe (2017) D/13722 del 04/09/2017, recante la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità per il quinto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo 3 dicembre 2016-2 giugno 2017).

Dipartimento per le Politiche Europee - Struttura di Missione per le Procedure di infrazione.
Roma, Largo Chigi, 19 - CAP 00187. Telefono 06.6779.5208
E-mail: struttura@politicheeuropee.it

La quinta penalità semestrale è stata quantificata in 16.000.000 Euro e dovrà essere versata, secondo le modalità indicate nella citata nota, entro 45 giorni di calendario, a partire dal 4 settembre 2017 (data di ricezione da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea), pena l'applicazione degli interessi di mora oltre che la possibile apertura di una procedura di compensazione.

Il Coordinatore
(Prof. Massimo Confinanzi)

Dipartimento per le Politiche Europee - Struttura di Missione per le Procedure di infrazione.
Roma, Largo Chigi, 19 - CAP 00187. Telefono 06.6779.5208
E-mail: struttura@politicheeuropee.it



COMMISSIONE EUROPEA
SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 4/9/2017
SG-Grefe(2017) D/13722
RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Maréchal, 9-13
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

708-0075494-A-10/709/2017 - Allegato Opuscolo 1 (A1)

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 - Quinto semestre successivo alla sentenza



Per il Segretario generale

Robert ANDRECS

All.: Ares(2017)4275720 - 01/09/2017

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgien. Telephone: (32-2) 299 11 11
Info: (fr) Europa.eu@segretario_generali
E-mail: sg@segretario-general@ec.europa.eu



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Direttore Generale

Bruxelles,
ENV.E2C.A/sf/Ares(2017)

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 - Quinto semestre successivo alla sentenza

Signor Ambasciatore,

Il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13. Commissione europea contro Repubblica italiana, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE".

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 43 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messa a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

S.E. l'Ambasciatore Maurizio MASSARI
Rappresentanza permanente d'Italia
presso l'Unione europea
Rue du Maréchal, 9
B - 1040 BRUXELLES

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIE - Tel. +32 22991111

La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera del 18 aprile 2017¹ la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3/6/2016 al 2/12/2016) era pari a EUR 21 400 000, dovuti per le 102 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazioni inviate il 1 giugno 2017, l'8 giugno 2017 e il 2 agosto 2017, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 33 delle suddette 102 discariche.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che 25 discariche sono state messe in regola e che, di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2016 al 2 giugno 2017) ammonta a EUR 16 000 000. Nel corso di tale valutazione, abbiamo notato, in particolare, l'impegno della Regione Campania la quale, tenendo conto dei nostri commenti, ha completato i lavori di regolarizzazione per un numero rilevante di discariche. L'allegato 2 della presente contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, desidero chiederle di sottoporre al Suo Governo la presente lettera, mediante la quale si richiede di versare sul conto n. IT1301000324535200023200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro/Tesoreria dello Stato la somma totale di sedici milioni di euro (EUR 16 000 000) a titolo di penalità corrispondente al quinto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2016 al 2 giugno 2017). Tale penalità dev'essere versata entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera.

Vorrei altresì attirare la Sua attenzione sul fatto che il mancato rispetto del suddetto termine di 45 giorni avrà le seguenti conseguenze:

- In primo luogo, alla scadenza dei 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera, saranno applicati interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, quale pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno del mese in cui ha luogo la scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
- In secondo luogo, l'Ufficio contabile della Commissione potrebbe aprire una procedura di compensazione per eventuali importi ancora dovuti, maggiorati degli interessi di mora di cui sopra, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 25 ottobre 2012.

¹ SG-Oeffe (2017)036030.

2

Le sarei grato se volesse trattare la presente richiesta con la massima urgenza.

Inoltre, al fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i semestri successivi continuassero a riguardare solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e dovrebbero consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente. Inoltre, oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione vorrebbero ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi. In quest'ultimo caso, le informazioni dovrebbero riguardare le misure adottate per evitare il degrado che può derivare dalla presenza dei rifiuti nel sito (ad esempio la realizzazione del capping o l'isolamento del sito), al fine di consentire a questi servizi di valutare il soddisfacimento del requisito iii) dell'allegato 1.

Ciò è essenziale per confermare che un sito è stato messo in regola. Sfortunatamente, per talune discariche tale informazione non è stata fornita e, di conseguenza, non siamo stati in grado di confermare l'attuazione della sentenza rispetto ad esse, come chiarito nell'Allegato 2.

Infine, per essere prese in considerazione ai fini della liquidazione della penalità del semestre di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere inviate entro e non oltre l'ultimo giorno del semestre, in conformità della sentenza della Corte.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.


Daniel Calleja

Allegati: 1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 1 giugno 2017, l'8 giugno 2017 e il 2 agosto 2017, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre (3/12/2016-2/6/2017) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13.

2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 - Situazione allo scadere del quinto semestre successivo alla sentenza (3/12/2016-2/6/2017).

3

■ Ref: Ares(2017)0275720-010022017

ALLEGATO 1

Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 16/2017, 8/6/2017 e 2/8/2017 e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre (3/12/2016-2/6/2017) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077)

1. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le 198 discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/686, occorre soddisfare i seguenti requisiti:

- Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.
- Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.
- Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. lgs. 152/2006¹ e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. lgs. 152/2006² e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. lgs. 152/2006³, e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

¹ Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza definitiva") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.

² Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminazione delle fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente restante nel sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.

³ Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. lgs. 152/2006, il "ripristino" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva inutilità.

1

Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e iii) nonché, qualora rilevati (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito ii).

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevato, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre (dal 3 dicembre 2016 al 2 giugno 2017) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 5073 del 1/6/2017;

- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, DPE n. 0006471 dell'8/6/2017;

- nota del Comune di Vignanello prot. 5445 del 1/8/2017, in risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata da questi servizi in data 25/7/2017.

Le suddette comunicazioni delle Autorità italiane contengono:

- informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre 33 discariche, sulle 102 che rimangono non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate, nonché i successivi chiarimenti richiesti dalla Commissione in merito al sito di Vignanello-Punta delle Monache.

2. Le 33 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate

Per quanto concerne le 33 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate, e per quanto riguarda i relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

- Per quanto riguarda la discarica di Valle dei Dieci-Taranta Peligna (Abruzzo), la documentazione d'appoggio (determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/107 del 1/6/2017) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee

2

per taluni dei parametri ricercati (manganese, solfati, boro, nickel, cloruro di vinile e diclorotilene 1,1.). Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 1/11/2016. I lavori eseguiti comprendono l'installazione di un sistema di copertura definitiva della discarica (capping), un sistema di raccolta delle acque meteoriche, tubi di drenaggio sotterranei e trincee per evitare il contatto tra il corpo rifiuti e le acque sotterranee.

I campionamenti eseguiti hanno dimostrato che tutti i parametri, ad eccezione dei solfati che mostrano comunque una chiara tendenza decrescente, sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa italiana e che quindi la discarica non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

2. Per quanto riguarda la **discarica di Ricoppo-Baborano (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determinazione della Regione Abruzzo DPC 026/83 del 25/5/2017) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006 con riferimento alla presenza del parametro piombo nel suolo. I risultati della successiva caratterizzazione hanno indicato che i parametri ferro e manganese nelle acque sotterranee superavano i limiti consentiti dalla normativa italiana. Nel corso dell'elaborazione del modello concettuale del sito, necessario per effettuare l'analisi di rischio su un sito contaminato, l'eccesso del parametro manganese in due dei punti di misurazione è stato attribuito alle naturali caratteristiche geochimiche dell'area e non alla presenza della discarica. Le Autorità italiane hanno quindi concluso che il sito non fosse contaminato e che quindi non fossero necessari interventi di bonifica/messa in sicurezza. Tuttavia, le Autorità italiane non forniscono alcuna informazione in merito alle misure adottate per assicurare efficacemente che i rifiuti presenti nel sito non causino un degrado dell'area (ad esempio isolamento, impermeabilizzazione e copertura definitiva dei rifiuti). Infatti, sebbene non vi sia un obbligo di rimozione dei rifiuti, è indispensabile assicurare che la presenza dei rifiuti non costituisca un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).
La penalità è dunque dovuta per questo sito.

3. Per quanto riguarda la **discarica di Battifolle-Cusano-Mutri (Campania)**, la documentazione d'appoggio (decisione del Comune di Cusano Mutri n. 87 del 10/4/2017) indica che indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato una contaminazione del suolo da idrocarburi pesanti e l'assenza di acquifero freatico. La caratterizzazione ha confermato la potenziale contaminazione da tallio, zinco e idrocarburi pesanti. La sorgente di contaminazione è stata identificata nella presenza di rifiuti in superficie. Tuttavia, i risultati dell'analisi di rischio sito specifica hanno dimostrato che gli ammassi ricercati erano al di sotto dei limiti stabiliti dalla legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006) per considerare che un sito contaminato rappresenta un rischio per la salute umana e per l'ambiente (concentrazioni soglia di rischio o CSR). Le Autorità competenti sono giunte alla conclusione che non fosse necessaria una bonifica/messa in sicurezza permanente, in quanto la contaminazione rilevata non costituiva un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Esse hanno considerato che sarebbe stato necessario esclusivamente procedere ad una riqualificazione ambientale. Tuttavia, le Autorità italiane non forniscono alcuna informazione in merito alle misure adottate per assicurare efficacemente che i rifiuti presenti nel sito non causino un degrado dell'area (ad esempio isolamento, impermeabilizzazione e copertura definitiva dei rifiuti). Infatti, sebbene non vi sia un obbligo di rimozione dei rifiuti, è indispensabile assicurare che la presenza dei rifiuti non costituisca un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).
La penalità è dunque dovuta per questo sito.

7. Per quanto riguarda la **discarica di Cavone Santo Stefano-Rotondi (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Rotondi n. 46 del 8/5/2017) dimostra che la discarica è stata isolata tramite il posizionamento di una geomembrana ed è stata circondata da una recinzione chiusa da un cancello. Il percolato risulta essere raccolto in una cisterna, periodicamente rimosso e trattato. Le indagini ambientali svolte dall'ARPAC dal maggio 2015 all'agosto 2016 hanno registrato valori inferiori ai limiti consentiti dalla normativa italiana nell'acqua e nel suolo, con l'eccezione del parametro berillio, il cui eccesso potrebbe essere attribuito alle caratteristiche geochimiche del sito. Le Autorità italiane hanno in tal modo confermato che la discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

8. Per quanto riguarda la **discarica di Calvano-Apice (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Apice n. 95 del 31/3/2017) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha

conseguito, le Autorità competenti hanno disposto la "messa in sicurezza permanente" del sito, i cui lavori sono stati completati il 30/3/2017.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

4. Per quanto riguarda la **discarica di Civitella-Torrebruna (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determinazione DPC 026/3 del 4/1/2017) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006). La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione nelle acque sotterranee (solfati, ferro, manganese, boro e benzolo), con tutta probabilità ricollegabile alla presenza dei rifiuti. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono stati completati il 21/10/2016. Gli interventi realizzati sono descritti in dettaglio e spaziano piuttosto estesi, comprendendo, tra gli altri, il posizionamento di un diaframma plastico tutt'intorno alla discarica, una copertura ed un sistema di raccolta delle acque. I valori in eccesso di taluni parametri, in particolare solfati, nitrati e boro, presenti in un campione di acque sotterranee prelevato circa un mese dopo la fine dei lavori, sono verosimilmente imputabili alle caratteristiche geochimiche del sito, come confermato dal fatto che i valori risultano maggiormente elevati nei punti di prelievo localizzati a monte rispetto a quelli localizzati a valle.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

5. Per quanto riguarda la **discarica di Fosso delle Nevi-Durazzano (Campania)**, la documentazione d'appoggio (decisione del Comune di Durazzano n. 142 del 30/5/2017) certifica che le indagini preliminari svolte nel sito hanno registrato livelli di contaminazione superiori ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica hanno confermato l'esistenza di una contaminazione nel suolo da berillio. D'altra parte, è stata esclusa la presenza di acque superficiali e quindi anche il rischio di inquinamento delle acque sotterranee è stato considerato molto ridotto. Le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono stati completati il 25/10/2016.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

confermato l'esistenza di una contaminazione del suolo (berillio, mercurio, alluminio e vanadio) e delle acque sotterranee (solfati, ferro, magnesio, cadmio, mercurio, cromo, nickel, piombo). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno deciso di procedere alla "messa in sicurezza permanente" del sito, i cui lavori sono stati completati il 13/3/2017. Le analisi effettuate nel corso della fase di monitoraggio hanno accertato che i valori sono scesi al di sotto delle soglie fissate nella normativa italiana.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

9. Per quanto riguarda la **discarica di Valesini-Le Cesse-Patrice (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Patrica n. 219 del 25/5/2017 e relativi allegati) dimostra che la situazione della discarica è stata attentamente valutata al momento in cui è stato predisposto il piano di caratterizzazione. L'area è stata recintata, la discarica è stata completamente coperta da una membrana impermeabile ed è stato realizzato un sistema di raccolta e di monitoraggio delle acque meteoriche. La documentazione trasmessa è piuttosto estesa e comprende i risultati delle analisi del suolo profondo, delle acque sotterranee e del percolato. Inoltre, viene fornita una spiegazione dettagliata circa le tecniche usate per misurare la permeabilità del suolo e per definire il profilo idrogeologico dell'area. Ulteriori informazioni riguardano la profondità delle acque sotterranee e il grado di compattezza del corpo della discarica. I risultati delle analisi attestano che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai limiti consentiti dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006) per quanto riguarda il suolo, le acque sotterranee e il percolato.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

10. Per quanto riguarda la **discarica di Sella del Cortico-Teggiano (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Teggiano n. 155 del 4/5/2017), attesta che la caratterizzazione e l'analisi di rischio sito specifica effettuate nel sito hanno confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee da dibrometano e piombo, presenti in concentrazioni notevolmente superiori alle concentrazioni soglia di rischio, ossia i livelli di concentrazione di contaminanti da cui la normativa italiana fa discendere l'obbligo di bonificare la discarica. Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 4/3/2017. La documentazione trasmessa certifica che la messa in sicurezza permanente è stata completata e che la discarica non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Tra gli interventi effettuati nel sito allo scopo di eliminare le sorgenti di contaminazione possono annoverarsi il posizionamento di una copertura, la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e di un

sistema di raccolta del percolato, nonché la ricompattazione del corpo della discarica.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

11. Per quanto riguarda la **discarica di Piana Perina-Riano (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Riano n. 693 del 16/11/2017) riporta i risultati delle indagini preliminari svolte nel sito, i quali hanno evidenziato l'assenza di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, con l'eccezione del parametro arsenico che era comunque entro i valori di fondo naturali sito-specifici e del tricloetilene, la cui presenza non era compatibile né con i valori rilevati nel suolo né con i risultati di analisi precedentemente effettuate su campioni di acque prelevate in aree contigue al sito. Tale valore è stato quindi considerato occasionale. Tale ipotesi dovrebbe essere confermata dal futuro monitoraggio delle acque sotterranee. Il Comune di Riano dichiara che la discarica è stata oggetto di misure dirette a prevenire l'infiltrazione di acqua piovana nel suolo e a evitare la contaminazione. Tuttavia, le Autorità italiane non forniscono alcuna informazione in merito alla presenza dei rifiuti e alle misure adottate per assicurare efficacemente che essi non causino un degrado dell'area (ad esempio isolamento, impermeabilizzazione e copertura definitiva dei rifiuti). Infatti, sebbene non vi sia un obbligo di rimozione dei rifiuti, è indispensabile assicurare che la presenza dei rifiuti non costituisca un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).
La penalità è dunque dovuta per questo sito.

12. Per quanto riguarda la **discarica di Formulano-Villamaina (Campania)**, la documentazione d'appoggio (decisione del Comune di Villamaina n. 23 del 3/5/2017) certifica che le indagini preliminari svolte nel sito hanno registrato livelli di contaminazione superiori ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione nel suolo e nelle acque sotterranee. Di conseguenza, è stata avviata la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono terminati alla fine del 2016. Gli ultimi campionamenti eseguiti dimostrano che i valori sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa italiana, ad eccezione dei parametri Ferro e Manganese, ancora notevolmente superiori alle soglie, ma con andamento comunque discendente. Di conseguenza, la discarica non pare costituire più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

7

e svuotato. Tuttavia, fin dalle premesse, non è chiaro se siano state effettuate analisi allo scopo di accertare se il sito sia stato contaminato dai rifiuti, di quale natura sia tale contaminazione e quali misure sarebbero state appropriate dato il tipo di contaminazione accertata. Anche il monitoraggio successivo agli interventi realizzati dovrebbe essere adeguato al tipo di contaminazione riscontrata nel sito. Nel caso di specie, tale monitoraggio non risulta essere completamente affidabile, in quanto prende in esame solo una matrice (acqua) e non considera la contaminazione del suolo che dovrebbe comunque essere presa in considerazione data la presenza dei rifiuti nel sito.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).
La penalità è dunque dovuta per questo sito.

16. Per quanto riguarda la **discarica di Petrito/ColleDucio-Gioia Sanitica (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Gioia Sanitica n. 83 del 22/5/2017), attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato che la contaminazione era superiore ai livelli permessi dalla normativa italiana (D. Lgs. 152/2006). La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione del suolo (berillio, cobalto, piombo) e delle acque sotterranee per alcuni dei parametri rilevati (manganese, tetraclorotilene). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 6/2/2017.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

17. Per quanto riguarda la **discarica di Fornace-Trevi nel Lazio (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Trevi nel Lazio n. 131/49 del 31/5/2017), descrive una situazione molto simile a quella dell'altra discarica ubicata nello stesso Comune, la discarica di Carpinto (vedi sub 15 nella presente analisi). Nel sito sono stati attuati una serie di interventi volti a metterlo in sicurezza, consistenti nell'installazione di una copertura definitiva, nella recinzione dell'area, nella creazione di un sistema di raccolta dell'acqua piovana e nella costruzione di un pozzo di raccolta del percolato periodicamente controllato e svuotato. Le conclusioni cui sono pervenuti questi servizi sono parimenti simili a quelle espresse nel caso della discarica di Carpinto. Non è chiaro quali tipi di analisi siano state effettuate per verificare se i rifiuti abbiano contaminato il sito, facendo sorgere l'obbligo di adottare, in conformità della normativa italiana rilevante, misure idonee ad assicurare che la discarica non costituisca un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Di conseguenza, non è stato possibile accertare se vi sia stata una contaminazione, di quale natura essa sia e quali misure sarebbero state appropriate dato il tipo di contaminazione accertata. Anche il monitoraggio successivo agli interventi realizzati dovrebbe essere adeguato al tipo di contaminazione riscontrata nel sito. Nel caso di specie, tale monitoraggio non

9

13. Per quanto riguarda la **discarica di Monte Castellone-Monte San Giovanni Campiano (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Monte San Giovanni Campiano n. 576 del 20/5/2017) descrive gli interventi attuati nell'ambito della messa in sicurezza d'emergenza del sito. Tali interventi comprendono, tra l'altro, il rimodellamento del corpo della discarica, la copertura definitiva, un sistema di drenaggio dell'acqua piovana e un sistema di raccolta del percolato, erano già stati completati nel 2013. Le indagini svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle soglie stabilite dalla normativa italiana per gli idrocarburi e per alcuni metalli (arsenico, berillio, cadmio, piombo, alluminio, tallio e vanadio). Le ultime analisi effettuate in gennaio-febbraio 2017, in seguito alla decisione di integrare il piano di caratterizzazione, hanno escluso la contaminazione da idrocarburi, mentre la presenza di metalli pesanti, la cui distribuzione appare essere indipendente dalla distanza tra i punti di raccolta dei campioni e la discarica, è attribuita ai valori di fondo naturali tipici delle terre rosse.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

14. Per quanto riguarda la **discarica di Bolla-Salopaca (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Salopaca n. 112 del 24/5/2017 e determinazione del Comune di Salopaca n. 118 del 2/5/2017) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo (alluminio e berillio) e delle acque sotterranee (manganese). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 29/2/2016. Il monitoraggio iniziato dopo il completamento degli interventi mostra che i valori di alluminio e di berillio nel suolo sono scesi al di sotto dei limiti fissati dalla normativa italiana. Per quanto riguarda la presenza di manganese nelle acque sotterranee, i valori sono tuttora al di sopra dei limiti fissati dalla normativa italiana. Pertanto, ciò potrebbe essere dovuto alla circostanza che gli effetti della bonifica del sito non sono ancora completamente percepibili e alla composizione del substrato geologico del sito.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

15. Per quanto riguarda la **discarica di Carpinto-Trevi nel Lazio (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Trevi nel Lazio n. 130/48 del 31/5/2017), descrive una serie di interventi attuati per mettere in sicurezza il sito e consistenti nell'installazione di una copertura definitiva, nella recinzione dell'area, nella creazione di un sistema di raccolta dell'acqua piovana e nella costruzione di un pozzo di raccolta del percolato periodicamente controllato

8

risulta essere completamente affidabile, in quanto prende in esame solo una matrice (acqua) e non considera la contaminazione del suolo che dovrebbe comunque essere presa in considerazione data la presenza dei rifiuti nel sito.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).
La penalità è dunque dovuta per questo sito.

18. Per quanto riguarda la **discarica di Tonno/Papilano-Montefalcone di Valfortore (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Montefalcone di Valfortore n. 128 del 25/5/2017) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito-specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo (alluminio) e della matrice acque sotterranee (manganese, solfati e ferro). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono stati terminati in data 30/3/2017. Una volta terminati gli interventi, è iniziata la fase del monitoraggio i cui risultati non sono ancora disponibili. Tuttavia, i documenti inviati certificano che la discarica non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

19. Per quanto riguarda la **discarica di Ara San Baccano-Oriolo (Lazio)**, la documentazione d'appoggio consiste in una nota del Comune di Oriolo n. 3755 dell'1/6/2017 e nei risultati delle indagini geofisiche compiute nel maggio 2017 in esecuzione del piano di caratterizzazione approvato dalla conferenza dei servizi il 26/4/2017. Pertanto, è evidente che il procedimento di bonifica è solo nella sua fase iniziale. Le Autorità competenti ammettono che i lavori realizzati nella discarica sono per lo più di carattere parziale, per esempio allorché comunicano che una geomembrana è stata installata solo su una porzione dell'area, in quanto parte di una serie di interventi attuati per prevenire l'infiltrazione di acque meteoriche nel corpo dei rifiuti. Inoltre, le medesime Autorità ammettono che "gli interventi eseguiti nel sito tra il 2008 e il 2013, recinzione e copertura del sito, hanno ridotto parzialmente le possibilità di lisciviazione dei cumuli di rifiuti ivi abbacati". Inoltre, viene menzionata la necessità di ulteriori indagini che dovrebbero permettere di "valutare in modo più accurato il volume della matrice sottosuolo coinvolta nella contaminazione da piombo" rilevata durante le indagini ambientali preliminari attuate negli anni 2005-2008. A causa del carattere parziale e provvisorio degli interventi attuati, non è possibile escludere che la discarica costituisca tuttora un rischio per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).

10

La penalità è dunque dovuta per questo sito.

20. Per quanto riguarda la discarica di **Chiesa Baricelli-Santa Croce del Sannio (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Santa Croce del Sannio n. 105 del 24/5/2017) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito-specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo (nicel e mercurio) e della matrice acque sotterranee (nicel e tallio). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza permanente del sito i cui lavori sono terminati in data 15/3/2017. Una volta completati gli interventi, è iniziata la fase del monitoraggio i cui risultati non sono ancora disponibili. Tuttavia, i documenti inviati certificano che la discarica non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

21. Per quanto riguarda la discarica di **Le Porte-Isola del Giglio (Toscana)** la documentazione d'appoggio (nota del responsabile della Direzione Ambiente ed Energia della Giunta della Regione Toscana e relazione dell'ARPA del 19/5/2017) completa la documentazione già inviata in precedenza con riferimento alla valutazione relativa al quarto semestre, a seguito della quale tale discarica era stata considerata non conforme in quanto gli interventi illustrati risultavano essere allo stadio di progetto e non di esecuzione. Inoltre, una relazione dell'ARPA menzionava il fatto che a seguito dell'analisi di campioni di percolato e acque sotterranee in almeno un caso nelle acque sotterranee vi erano significativi superamenti dei limiti fissati dalla normativa italiana per i parametri ferro e manganese e, in un altro, superamenti altrettanto significativi del parametro manganese*.

I documenti aggiuntivi trasmessi contengono un elenco degli interventi realizzati nel sito nel contesto della messa in sicurezza di emergenza, consistenti nell'isolamento del corpo dei rifiuti attraverso la loro copertura definitiva, nella creazione di un sistema di drenaggio del percolato munito di un serbatoio di raccolta e di un sistema di controllo delle acque superficiali, nonché nella recinzione del sito. I valori superiori ai limiti di ferro e manganese, rilevati in due punti di misurazione delle acque sotterranee potrebbero essere compatibili con i valori di fondo naturali, come confermato dal fatto che i valori hanno andamento decrescente da monte a valle della discarica, dimostrando quindi che il corpo dei rifiuti non influenza il livello di contaminazione. Tale ipotesi è in attesa di essere verificata alla luce di analisi specifiche.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

*Sg Greffe (2017)0/6030 del 18/4/2017.

11

Per questo sito non dunque dovuta alcuna penalità.

22. Per quanto riguarda la discarica di **Capiterno-Casalduni (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Casalduni n. 31 del 31/5/2017), attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito-specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee per quanto riguarda una serie di parametri quali solfati, ferro, manganese, mercurio e piombo. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno deciso di procedere alla messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono stati completati il 14/2/2017. Le analisi effettuate nel corso del piano di monitoraggio hanno dimostrato che i parametri sono scesi entro i limiti previsti dalla normativa italiana.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

23. Per quanto riguarda la discarica di **Vignanello-Punta delle Monache (Lazio)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Vignanello n. 124 del 30/5/2017 e nota a firma del Sindaco del Comune di Vignanello del 1 agosto 2017, inviata in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte di questi servizi), completa ed aggiorna la documentazione inviata con riferimento al quarto semestre successivo alla sentenza per provare che la discarica non costituiva più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Rispetto alla valutazione precedente che aveva considerato la discarica non a norma a causa dei pochi e non decisi interventi realizzati nel sito, vi sono alcuni elementi nuovi. In particolare, la caratterizzazione e analisi di rischio sito-specifica hanno attestato che benché taluni parametri (arsenico, berillio, vanadio, cadmio, diossine e furani) risultassero superiori alle soglie di contaminazione, essi non superavano le soglie di rischio, facendo pertanto escludere la contaminazione del sito. Inoltre, una serie di interventi che erano solo stati pianificati nel semestre precedente sono stati ora attuati. Tali interventi comprendono la recinzione del sito, la chiusura con un cancello e il posizionamento di cartelli e la copertura del corpo dei rifiuti con uno strato di terreno vegetale, per impedire la volatilizzazione delle particelle più fini del corpo rifiuti in atmosfera. Inoltre, la nota in data 1 agosto 2017, prende posizione circa il rischio, segnalato in una nota Arpa del 2014, di instabilità del versante su cui si trova la discarica, dichiarando che tale rischio è estremamente improbabile e che potrebbe concretizzarsi solo a seguito di un evento eccezionale e calamitoso e garantendo infine l'imminenza del finanziamento regionale dei lavori di consolidamento e quindi di messa in sicurezza permanente del sito.

Pertanto, alla luce di questi nuovi elementi forniti dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

12

24. La discarica di **Penisola Magnisi-Priolo Garzallo (Sicilia)** è compresa nel sito di interesse nazionale di Priolo e rientra nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale. Si tratta di una delle discariche contenenti rifiuti pericolosi in forma di cenere di pirite, provenienti dalla società Estes (Estrazioni petrolifere siciliane). Tali residui di minerali ferrosi sono notevolmente tossici, contenendo arsenico e metalli pesanti, e sono tanto più pericolosi in quanto sono stati depositati in zone adiacenti alla costa. La documentazione d'appoggio (Nota del Ministero dell'Ambiente n. 11386 del 30/5/2017 e verbale dell'ARPA allegato concernente il monitoraggio delle acque sotterranee) conferma che gli interventi di bonifica del sito possono considerarsi conclusi. Le Autorità italiane hanno provveduto a rimuovere dall'area le cenere di pirite miste a terreno e dichiarano che la bonifica è stata completata. Oltre alla bonifica del suolo, è stato disposto il monitoraggio delle acque sotterranee attraverso campioni prelevati da tre piezometri. Tale monitoraggio è stato eseguito nel corso degli interventi di bonifica, una volta al mese dal settembre 2014 al marzo 2017. I risultati del monitoraggio sono tutti al di sotto delle concentrazioni soglie di contaminazione fissate dalla normativa italiana, con l'eccezione di un unico caso in cui il parametro manganese risulta essere superiore sia alle concentrazioni soglia di contaminazione sia ai valori di fondo naturali. Tale valore deve essere validato dall'ARPA che, ai sensi del decreto di autorizzazione del progetto di bonifica, dovrebbe verificare se "la mobilitazione del manganese sia dovuta a fenomeni di biodegradazione attivati dalla presenza d'idrocarburi che escluderebbero l'attribuibilità della contaminazione al fondo naturale".

Tuttavia, ai fini della presente valutazione e in considerazione del fatto che l'area è compresa in un sito di interesse nazionale, la certificazione che la fonte di contaminazione (e cioè le cenere di pirite miste a terreno) è stata rimossa è sufficiente a considerare completati gli interventi di bonifica.

Pertanto, alla luce di questi nuovi elementi forniti dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

25. La discarica di **Vignavecchia-Gualdo Tadino (Umbria)** contiene rifiuti pericolosi. La documentazione d'appoggio ad essa relativa (decisione del Comune di Gualdo Tadino n. 284 del 6/4/2014 e relativi allegati) attesta che, alla luce dei risultati di indagini preliminari svolte nel sito, che hanno evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla normativa italiana per alcuni dei parametri ricercati, è stata presa in considerazione la rimozione dei rifiuti. Tuttavia, è stata preclusa la soluzione di isolare i rifiuti con trincee impermeabili a monte dell'area e con una copertura definitiva anch'essa di materiale impermeabile. Il progetto di messa in sicurezza permanente e di riabilitazione ambientale è stato completato il 27/12/2016. Gli interventi realizzati dovrebbero garantire che i rifiuti sepolti nel terreno siano isolati e non vengano a contatto con le acque sotterranee, poiché le trincee drenanti deviano il loro corso, mentre la copertura

13

dovrebbe prevenire qualsiasi contatto tra le acque piovane, i rifiuti e le acque superficiali.

Le analisi effettuate in attuazione del piano di monitoraggio mostrano valori in linea con i limiti fissati dalla normativa italiana, confermando che gli interventi attuati nel sito hanno avuto successo.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

26. Per quanto riguarda la discarica di **Sassinora-Morcone (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Morcone n. 6658 del 31/5/2017) va a completare le informazioni inviate con riferimento al quarto semestre. In tale occasione, la valutazione di questi servizi era stata che, benché i campioni prelevati durante la "caratterizzazione" e la successiva "analisi di rischio sito-specifica" avessero evidenziato che la concentrazione di contaminanti presenti nel sito fosse al di sopra dei limiti stabiliti dalla normativa italiana (D.Lgs. n. 152/2006), la circostanza che non fosse stata trasmessa alcuna informazione circa la presenza, peraltro probabile, di rifiuti, non soddisfaceva il requisito di informare la Commissione circa la decisione di rimuovere i rifiuti o di lasciarli sul posto e, in quest'ultimo caso, di inviare informazioni sulle misure di contenimento/isolamento. Le ultime informazioni ricevute forniscono ulteriori dettagli sulla situazione esistente in loco. Ai sensi di quest'ultima informazione i rifiuti depositati nel sito erano principalmente rifiuti solidi urbani, provenienti da nuclei domestici. Con il trascorrere del tempo, i rifiuti sono ormai inerti e mineralizzati e non possono costituire un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Non ci sono tracce di percolato e di altre contaminazioni organiche. Pertanto, l'amministrazione ha scelto di lasciare i rifiuti sul posto, di chiudere il sito al pubblico e di controllare periodicamente la recinzione. Inoltre, la discarica sorge su un terreno ricco di argilla, scarsamente permeabile, ed è ora completamente coperto di terriccio. Infine, i risultati dell'analisi confermano che la concentrazione di contaminanti presenti nel sito è inferiore ai limiti consentiti dalla normativa italiana, con l'unica eccezione del manganese, la cui presenza viene attribuita alla litologia del suolo.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

27. Per quanto riguarda la discarica di **Inc. Aurora Cenagatti (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determinazione della Giunta regionale della Regione Abruzzo n. DPC026/87 del 26/5/2017) attesta che già nel 2010 per questa discarica era stato approvato, ma non eseguito, un piano di caratterizzazione. Solo nel maggio 2016, tale piano, integrato da prescrizioni e aggiornato in modo da

14

tener conto delle modifiche del contesto normativo, è stato definitivamente approvato. Il passo successivo è stato l'analisi di rischio sito-specifica. La determinazione summenzionata rivela che durante le attività di campionamento svolte nel sito nel novembre 2016, l'ARTA Abruzzo aveva rilevato la presenza di rifiuti sparpagliati in superficie, di residui di metallo e di buste di plastica, probabilmente carbonizzate, e di tracce di percolato. L'ARTA Abruzzo aveva concluso che era necessario mettere in sicurezza l'area. Tuttavia, in una riunione tecnica organizzata dalla Regione nell'aprile 2017, era stata menzionata la circostanza che, poiché i risultati delle analisi del suolo e delle acque sotterranee non mostravano contaminazione, la messa in sicurezza non era necessaria. D'altra parte, nella relazione riguardante le attività svolte dall'ARTA nel sito è chiaramente certificato che, oltre alla presenza di rifiuti sparpagliati in superficie e spollati nel terreno, i valori registrati per il manganese e i nitrati erano al di sopra delle soglie stabilite dalla normativa italiana, segnalando una situazione di potenziale contaminazione e la necessità di mettere in sicurezza il sito. Nel caso in esame, la situazione del sito non risulta affatto chiarita e non è possibile escludere rischi di contaminazione. A tale riguardo, questi servizi vorrebbero rammentare alle Autorità italiane l'obbligo, chiaramente enunciato nella lettera che notifica la nota di pagamento, di informare la Commissione in merito alla decisione di rimuovere i rifiuti o di lasciarli sul posto e, in quest'ultimo caso, di inviare informazioni in merito alle misure adottate per assicurare efficacemente che i rifiuti presenti nel sito non causino un degrado dell'area (ad esempio isolamento, impermeabilizzazione e copertura definitiva dei rifiuti). Infatti, sebbene non vi sia un obbligo di rimozione dei rifiuti, è indispensabile assicurare che la presenza dei rifiuti non costituisca un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).
La penalità è dunque dovuta per questo sito.

28. Per quanto riguarda la **discarica di Fonticello-Collefornace (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (decisione della Regione Abruzzo DPC026/97 del 30/5/2017), descrive un quadro di contaminazione per quanto riguarda le acque sotterranee (idrocarburi, ferro, manganese, piombo), confermata dalle analisi attuate durante la fase della caratterizzazione. Tuttavia, uno studio condotto sul sito ha provato che la contaminazione delle acque sotterranee indicava valori più elevati a monte e più bassi sotto il corpo dei rifiuti. Lo studio è quindi pervenuto alla conclusione che apparentemente la contaminazione non era attribuibile alla presenza della discarica. Le Autorità competenti hanno dato inizio alla bonifica/messa in sicurezza permanente, comprendente la copertura finale del corpo della discarica, il pompaggio e trattamento delle acque profonde e l'installazione di una struttura per il trattamento dei biogas. I lavori pianificati sono terminati il 19/11/2016. I campioni prelevati al termine dei lavori hanno provato che gli interventi hanno avuto successo e che non vi era traccia di contaminazione.

15

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

29. Per quanto riguarda la **discarica di Fosso Quercia la Serra-Montebello sul Sangro (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (decisione della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. DPC026/99 del 31/5/2017), attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato che la contaminazione era superiore ai livelli permessi dalla normativa italiana (D. Lgs. 152/2006). Di conseguenza, è stato predisposto un piano di caratterizzazione e analisi di rischio sito-specifica in vista della bonifica/messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono stati terminati il 20/11/2016. Poiché l'analisi effettuata durante la caratterizzazione ha dimostrato che nel sito non è stata individuata una vera e propria falda idrica a causa della struttura geologica del terreno e che la contaminazione è dovuta principalmente alle acque meteoriche che attraversano il corpo rifiuti, la bonifica ha incluso una copertura definitiva per isolare i rifiuti e impedire alle acque meteoriche di filtrare nel corpo rifiuti e contaminare il suolo. I campioni di acque sotterranee prelevati segnalano che alcuni valori (solfati, boro, ferro e manganese) sono tuttora in eccesso rispetto alle soglie fissate dalla normativa italiana. Tuttavia, gli interventi attuati dovrebbero a tempo debito garantire la bonifica del sito.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

30. Per quanto riguarda la **discarica di Oliva Trionfa-Racalmuto (Sicilia)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Racalmuto n. 426 del 31/05/2017, nota dell'ARPA SICILIA n. 9278 del 15/02/2017 e relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno rivelato che i parametri ricercati (metalli, IPA, PCB, pesticidi organoclorurati) superavano i limiti in presenza dei quali la normativa italiana considera un sito contaminato. Di conseguenza, la discarica non dovrebbe costituire un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Tuttavia, a giudizio di questi servizi permangono alcuni punti critici. La discarica in esame è stata oggetto di valutazione in relazione alla terza nota di pagamento inviata all'Italia il 13/9/2016⁵. In tale nota la discarica è stata considerata non conforme in quanto, nonostante l'affermazione che "i lavori di ripristino dell'ex discarica sita in Racalmuto in c/ds Oliva Trionfa sono stati regolarmente eseguiti", non venivano forniti dettagli circa il tipo di interventi realizzati nell'ambito del ripristino della ex discarica e circa le misure di contenimento adottate per assicurare che i rifiuti presenti nel sito non costituissero un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Nella documentazione inviata da ultimo se, da un lato, viene certificato che i rifiuti ingombranti sono stati rimossi e che una recinzione circonda il sito, dall'altro lato,

⁵ Area(2016)5236389.

16

non viene fatta menzione di interventi volti ad isolare altri tipi di rifiuti eventualmente presenti nel sito. Inoltre, la nota dell'ARPA del 15/2/2017 conferma che se il suolo non è contaminato, dal momento che tutti i campioni prelevati a diversi livelli di profondità sono al di sotto delle soglie fissate dalla normativa italiana, gli ultimi campioni di acque sotterranee prelevati recentemente, il 28/4/2017, mostrano una contaminazione da solfati, ferro, manganese e idrocarburi. Se la presenza di solfati e manganese potrebbe essere dovuta al tipo di rocce presenti nell'area, l'eccesso di ferro potrebbe essere a sua volta attribuito, a giudizio dell'ARPA, a rifiuti contenenti metallo. Di conseguenza, l'ARPA raccomanda ulteriori monitoraggio delle acque sotterranee.

Pertanto, alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii) e che, di conseguenza, non sia possibile considerare che questa discarica è stata regolarizzata.
La penalità è dunque dovuta per questo sito.

31. Per quanto riguarda la **discarica di Cava Balno-Casamicciola Terme (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del responsabile per i lavori pubblici del Comune di Casamicciola n. 49 del 29/05/2017), conferma quanto già indicato nei documenti trasmessi per la valutazione relativa al quarto semestre, e cioè che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato che nelle acque sotterranee la concentrazione di arsenico è al di sopra delle soglie fissate nel D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice suolo e della matrice acque sotterranee. Tuttavia, secondo i documenti presentati dalle Autorità italiane "tali superamenti possono essere correlati alla natura geologica e idrogeologica dell'area", cioè costituiscono valori di fondo naturali. Nella precedente nota di pagamento, questi servizi hanno ritenuto che tale discarica non fosse stata messa in regola poiché non era stata fornita alcuna informazione circa la presenza di rifiuti nel sito. Nella loro ultima comunicazione le Autorità competenti sottolineano il fatto che i rifiuti depositati fino al 1984 non costituiscono una minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Dal 1984 la discarica è stata assita esclusivamente come isola ecologica. Inoltre, sono state adottate talune misure per isolare il corpo rifiuti, quali il posizionamento di un telo impermeabile, coperto da un pavimento in massetto e dotato di un sistema di raccolta delle acque meteoriche. Tali interventi possono essere considerati come misure di contenimento/isolamento.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

32. Per quanto riguarda la **discarica di Fruscio-Calvi (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determinazione del Comune di Calvi n. 28 del

17

30/05/2017), attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato il superamento dei limiti consentiti dalla normativa italiana (D. Lgs. 152/2006). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno deciso di avviare la bonifica/messa in sicurezza permanente. Gli interventi pianificati sono stati realizzati. Il monitoraggio condotto sulle acque sotterranee attesta che i valori dei parametri rilevati sono scesi al di sotto dei limiti previsti dalla normativa italiana.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

33. Per quanto riguarda la **discarica dell'Area Sordani-Venezia (Veneto)**, la documentazione d'appoggio (nota del Ministero dell'Ambiente prot. 11711 del 1/6/2017 e Relazione di rischio sito specifica predisposta dall'ISPRA con relativi allegati) attesta che l'area è priva di rifiuti abbandonati in superficie, è stata bonificata e non costituisce un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Tale area, inclusa nel sito di interesse nazionale di Porto Marghera, è stata oggetto di uno studio diretto a verificare l'esistenza di una discarica irregolare inclusa nella procedura di infrazione 2003/2077. Già nel 2001-2002 era stata rilevata la presenza di arsenico in eccesso e porzioni di suolo contaminato (composto da cenere di pirite e rifiuti industriali) erano state rimosse dal sito e smaltite. Nel 2017, l'ISPRA ha svolto ispezioni nell'area senza trovarvi alcun rifiuto. I campioni di suolo profondo prelevati hanno confermato la contaminazione da arsenico esistente. Tuttavia, i risultati dell'analisi di rischio hanno escluso l'esistenza di un rischio per la salute umana e per l'ambiente collegato a valori di arsenico superiori alle soglie previste dalla normativa italiana. La conclusione cui perviene tale studio è che l'area non costituisce un rischio per la salute umana e per l'ambiente e che non sono necessari ulteriori interventi di bonifica.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.
Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. **Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2016 al 2 giugno 2017)**

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno dettati EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a

18

norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre."

La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 209 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/689 (14, tra queste 198, contengono rifiuti pericolosi*) e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nella lettera SG-Greffe(2015)D/7992, inviata alle Autorità italiane il 13/7/2015, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 15 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2015 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 15 discariche era tra quelle contenenti rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il primo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 42 800 000 – EUR 3 000 000) = EUR 39 800 000.

Nella lettera SG-Greffe(2016)D/1687, inviata alle Autorità italiane il 9/2/2015, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 30 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel novembre 2015-gennaio 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 39 800 000 – EUR 800 000 – EUR 5 600 000) = EUR 33 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/13662, inviata alle Autorità italiane il 15/9/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 22 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2016-agosto 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 6 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 33 400 000 – EUR 2 400 000 – EUR 3 200 000) = EUR 27 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/6030, inviata alle Autorità italiane il 18/4/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 31 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel dicembre 2016 e nel marzo 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 1 di tali

* Le 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Firmo-Solite; 2) S. Giovanni in Pensiero-V. Sanroggia 26 (sito Razzaboni); 3) Riano Piana Perina; 4) Carcare-Pretura Paleta; 5) La Spezia-Pietil (discarica Ruffino Fofili); 6) La Spezia-Pietil (PODEC); 7) Leno-Pertusio; 8) Marone-Valseno; 9) Zanica-Ex cava Cuter; 10) Azzoni-Pescio S. Carlo; 11) Serravalle Scrivia-La Luminara; 12) Priolo Gargallo-Penisola Magnisi; 13) Gualdo Tadino-Vigna Vecchia; 14) 1 discarica in Campania non identificata dalle Autorità italiane.

discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza era pari a (27 800 000 – 400 000 – 6 000 000)=21 400 000.

Mediante le comunicazioni inviate il 1/6/2017, 18/6/2017 e il 2/8/2017, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per 33 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola.

Poiché le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sulle altre (102 – 33) – 69 discariche, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per queste 69 discariche.

Per quanto riguarda le 33 discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione I del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le seguenti 25 discariche:

- 1) Colledara-Mozzone (Abruzzo); 2) Montebello sul Sangro-Colle Marzuoco/Quercia della Sera (Abruzzo); 3) Taranta Peligna-Colle M. (Abruzzo); 4) Torrebruna-Civitella (Abruzzo); 5) Apice-Calvano (Campania); 6) Casalini-Capifitto (Campania); 7) Casamicciola Terme-Cava Basso (Campania); 8) Cusano Mutri-Battella (Campania); 9) Durazano-Fosso delle Navi (Campania); 10) Giola Sannitica-Petruo-Colle Ductio (Campania); 11) Montefalcone di Val Fortore-Toppo Pagliano (Campania); 12) Morcone-Sassinoro (Campania); 13) Rotondi-Cavone Santo Stefano (Campania); 14) S.Croce del Sannio-Contrada Chiusa Baricelli (Campania); 15) Salsopac-C.da Boila (Campania); 16) Teggiano-Cortico (Campania); 17) Villamina-Formulano (Campania); 18) Calvi-Mattiano (Campania); 19) Monte S. Giovanni Campano-Monte Castellone (Lazio); 20) Patrica-Volesani (Lazio); 21) Vignanello-Punta delle Monache (Lazio); 22) Priolo Gargallo-Penisola Magnisi (Sicilia); 23) Isola del Giglio-Le Porte (Toscana); 24) Gualdo Tadino-Vigna Vecchia (Umbria); 25) Venezia-Area Sordani (Veneto)

Pertanto, dall'importo di EUR 21 400 000 (la penalità pagata per il quarto semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per il quinto semestre successivo alla sentenza) occorre detrarre un importo di (EUR 400 000 x 2 discariche contenenti rifiuti pericolosi) = EUR 800 000 nonché un importo di (EUR 200 000 x le 23 discariche non contenenti rifiuti pericolosi) = EUR 4 600 000.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 dicembre 2016 al 2 giugno 2017) ammonta a (EUR 21 400 000 – EUR 800 000 – EUR 4 600 000) = EUR 16 000 000.

ALLEGATO 2

Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del quinto semestre successivo alla sentenza (3/12/2016-2/6/2017)

Abruzzo	Discarica (comune)	Discarica (località)	Tipologia
1.	Caste di Sangro	Pera Papera-Le Pretare	
2.	Bellante	S. Arcangelo Bellante	
3.	Ortona dei Marsi	Vallone S. Giorgio	
4.	Pizzoli	Caprarecci	
5.	Balsorano	Ricooppi	
6.	Casalbordino	S. Gregorio	
7.	Celenza sul Trigno	Difesa	
8.	Cepagatti	Contrada Aurora	
9.	Lama dei Peligni	Cieco	
10.	Palena	Carrera	
11.	Penne	Colle Freddo	
12.	S. Valentino in Abruzzo Citeriore	Il Fossato	
13.	Vasto	Vallone Maltempo	
14.	Vasto	Lota	

Calabria	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Acquaro	Carrà	
2.	Anantea	Grassullo	
3.	Belmonte Calabro	S. Caterina	

4.	Belmonte Calabro	Manche	
5.	Colosimi	Colle Frastantonio	
6.	Longobardi	Tremoli Tosto	
7.	Mormanno	Ombrelle	
8.	Pietrapaola	Carrigliano	
9.	Sanginetto	Timpa di Civita	
10.	Tortora	Siciliano	
11.	Verdicaro	Acqua dei Bagni	
12.	Badolato	S. Marini	
13.	Davoli	Vasi	
14.	Magliano	Finoieri	
15.	Martirano	Ponte dei Soldato	
16.	Reggio Calabria	Calderiti	
17.	Petronà	Pantano Grande	
18.	Sellia	Aria	
19.	Taverna	Terrazzo	
20.	Gerocarne	Lapparni	
21.	Joppolo	Colantoni	
22.	Pizzo	Marinella	
23.	Sara Calogero	Papaleo	

Campania	Discarica (comune)	Discarica (località)	I delle discariche campane, mai identificata dalle Autorità italiane, contiene rifiuti

			pericolosi
1.	Andretta	Frasinetto	
2.	Benevento	V. Ponte Valentino	
3.	Castelpagano	Campo delle Corte	
4.	Castelvetere in Val Fortore	Lama Grande	
5.	Pagani	Torretta	
6.	Pesco Sannita	Lume	
7.	Puglianello	Marrucaro	
8.	S. Lupo	Defenzola	
9.	S. Arcangelo Trimonte	Pianella Nocechia	
10.	S. Arsenio	Difese	
11.	Tocco Caudio	Paudone	

Lazio	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Oriolo Romano	Ara S. Baccano	
2.	Riano	Piana Perina	contiene rifiuti pericolosi
3.	Filétino	Cerreta	
4.	Trevi nel Lazio	Cassette Caponi	
5.	Trevi nel Lazio	Carpinetto	
6.	Villa Latina	Camponi	

Marche	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Piceno	SGL Carbon	contiene rifiuti

23

			pericolosi

Puglia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Satriano	Mezzana La Terra	
2.	Lesina	Pontone-Coppa Faccio Olive	
3.	Binetto	Pezze di Campo	
4.	Sannicandro di Bari	Pesco Rosso	
5.	S. Pietro Vernotico	Manciardare	
6.	Santeramo in Colle	Monte Freddo	

Sicilia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	S. Filippo del Mela	Contrada S. Agata	
2.	Canimara	Contrada S. Martino	
3.	Racalmuto	Oliva Troiana	
4.	Siculiana	Contrada Scalfilli	
5.	Leonforte	Contrada Tuminella	
6.	Augusta	Campo sportivo	
7.	Paternò	Contrada Petulenti	
8.	Monreale	Contrada Zabbia	
9.	Mistretta	Contrada Muricello	
10.	Cerda	Contrada Caccione	

Veneto	Discarica (comune)	Discarica (località)	

24

1.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	
2.	Mira	V. Teramo	
3.	Salzano	S. Elena di Robegano	
4.	Venezia	Malcontenta	
5.	Venezia	Area Miatello	
6.	Venezia	Moranzani B.	

TOTALE: 77 (102-25) discariche ancora non conformi

25



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per le Politiche Europee

Struttura di Missione per la Procedura di Infrazione

Ministero dell'Economia e delle finanze
Ufficio Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it
Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogabinetto@mef.gov.it
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
rga.ragionier generale.coordina mento@pec.mef.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ufficio Legislativo
ufficiocordinamentolegislativo@minambiente.it
Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogabinetto@minambiente.it

Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale
Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri
Giuseppe Vadalà
g.vadala@forestale.carabinieri.it

E. p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari giuridici e legislativi
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale
D.G.I.I.E. - Ufficio IV
digue@esteri.it

Avvocatura Generale dello Stato
C.a. Avv. Giovanni Palatiello
giovanni.palatiello@avvocaturastato.it

Oggetto: Sentenza della Corte di Giustizia del 2/12/2014 su "discariche abusive" (causa C-196/13).
Notifica ingiunzione di pagamento della sesta penalità semestrale.

Si trasmette, per i seguiti di rispettiva competenza, la nota SG-Greff (2018) D/3576 del 09/03/2018, recante la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità per il sesto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo 3 giugno 2017 - 2 dicembre 2017).

Dipartimento per le Politiche Europee - Struttura di Missione per la Procedura di infrazione.
Roma, Largo Chigi, 19 - CAP 00187. Telefono 06.6779.3208
E-mail: struttura@politicheeuropee.it

La sesta penalità semestrale è stata quantificata in 14.200.000 Euro e dovrà essere versata, secondo le modalità indicate nella citata nota, entro 45 giorni di calendario, a partire dal 9 marzo 2018 (data di ricezione da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea), pena l'applicazione degli interessi di mora oltre che la possibile apertura di una procedura di compensazione.

Il Coordinatore
(Prof. Massimo Cordinanzi)

Dipartimento per le Politiche Europee - Struttura di Missione per la Procedura di infrazione.
Roma, Largo Chigi, 19 - CAP 00187. Telefono 06.6779.3208
Email: struttura@politicheeuropee.it

COMMISSIONE EUROPEA
SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 9.3.2018
SG-Greff(2018) D/ 3576
RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Maréchal, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

DPE-0002380-A-12/03/2018 - Allegato Utente 1 (A01)

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 - Sesto semestre successivo alla sentenza

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.

Per il Segretario generale

Robert ANDRIESS

All. : Ares(2018) 1258877 - 7.3.2018





COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Divisione Generale

Ref: Ann2018(228877 - 0702018)

Bruxelles,
ENV.E2/CA/am/Atax(2018)

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Sesto semestre successivo alla sentenza

Signor Ambasciatore,

Il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, Commissione europea contro Repubblica italiana, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE".

Inoltre, la Corte ha stabilito quanto segue:

"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dai quali saranno detratte EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detto sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato senza a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

S.E. l'Ambasciatore Maurizio Masari
Rappresentanza permanente d'Italia
presso l'Unione europea
Rue de Marseille, 9
B - 1040 Bruxelles

Commission européenne/Commission des Communautés européennes, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22961111



La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera del 4 settembre 2017¹ la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3/12/2016 al 2/6/2017) era pari a EUR 16 000 000, dovuti per le 77 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazioni inviate il 4 dicembre 2017 e il 21 febbraio 2018, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 9 delle suddette 77 discariche.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che 9 discariche sono state messe in regola e che, di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2017 al 2 dicembre 2017) ammonta a EUR 14 200 000. Nel corso di tale valutazione, abbiamo notato, in particolare, i risultati positivi conseguiti dal Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale. Abbiamo apprezzato, segnatamente, la qualità delle informazioni inviate e lo sforzo per sistematizzare il più possibile la documentazione prodotta.

L'allegato 2 della presente contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, desidero chiedere di sottoporre al Suo Governo la presente lettera, mediante la quale si richiede di versare sul conto n. IT138010000245350200023200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro/Tesoreria dello Stato la somma totale di quattordici milioni e duecentomila euro (EUR 14 200 000) a titolo di penalità corrispondente al sesto semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno 2017 al 2 dicembre 2017). Tale penalità dev'essere versata entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera.

Vorrei altresì attirare la Sua attenzione sul fatto che il mancato rispetto del suddetto termine di 45 giorni avrà le seguenti conseguenze:

- In primo luogo, alla scadenza dei 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera, saranno applicati interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, quale pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno del mese in cui ha luogo la scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

¹ SO-Griffe (2017)DV13722.

2



- In secondo luogo, l'Ufficio contabile della Commissione potrebbe aprire una procedura di compensazione per eventuali importi ancora dovuti, maggiorati degli interessi di mora di cui sopra, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 25 ottobre 2012.

Le sarei grato se volesse trattare la presente richiesta con la massima urgenza.

Inoltre, al fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i semestri successivi continuassero a riguardare solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete o dovrebbero consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente. Inoltre, oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione vorrebbero ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi. In quest'ultimo caso, le informazioni dovrebbero riguardare le misure adottate per evitare il degrado che può derivare dalla presenza dei rifiuti nel sito (ad esempio la realizzazione del capping o l'isolamento del sito), al fine di consentire a questi servizi di valutare il soddisfacimento del requisito iii) dell'allegato 1. Ciò è essenziale per confermare che un sito è stato messo in regola.

Infine, per essere prese in considerazione ai fini della liquidazione della penalità del semestre di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere inviate entro e non oltre l'ultimo giorno del semestre, in conformità della sentenza della Corte.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Daniel Calleja

Daniel Calleja

Allegati: 1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 4 dicembre 2017 e il 21 febbraio 2018, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre (3/6/2017-2/12/2017) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13.

2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del sesto semestre successivo alla sentenza (3/6/2017-2/12/2017).



■ 001 Ann2018(1)00077 - 01030208

ALLEGATO I

Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 4/12/2017 e il 21/2/2018 e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre (3/6/2017-2/12/2017) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077)

1. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le 198 discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/689, occorre soddisfare i seguenti requisiti

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006) o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006) o un "ripulimento" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006), e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" o "bonifica" o "ripulimento". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopracitate ("messa in sicurezza" o "bonifica" o "ripulimento") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento ed isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

¹ Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.

² Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente esistente nel sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.

³ Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripulimento" consiste negli interventi di ripulimento ambientale e paesaggistico che consistono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.



1

realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 13 del 24/11/2017 e i relativi allegati attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006 per gli idrocarburi pesanti. In considerazione di tale superamento, si è proceduto all'analisi di rischio sito specifica da cui non è emersa però alcuna contaminazione del sito. Inoltre, dalla documentazione trasmessa dalle Autorità italiane risulta che sul sito non vengono più depositati rifiuti da circa un decennio e che dal 2009 i rifiuti sono stati coperti con uno strato di terreno. Di conseguenza, è stata realizzata una copertura definitiva che garantisce che i rifiuti ancora presenti sul sito non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

2. Per quanto riguarda la discarica di Santa Caterina - Belmonte Calabro (Calabria), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 14 del 24/11/2017 e i relativi allegati) attesta che le attività conoscitive svolte sul sito hanno evidenziato una contaminazione del suolo. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza del sito, la cui regolare esecuzione è attestata dal verbale di visita, relazione e certificazione del collaudo, che descrive tutte le azioni intraprese per mettere in sicurezza il sito. Gli interventi realizzati sono descritti in dettaglio e appaiono piuttosto estesi, comprendendo, tra gli altri, la recisione dell'area, opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque, la copertura superficiale della discarica e il posizionamento di un serbatoio di raccolta del percolato. Dai campionamenti dei terreni e da altri sondaggi effettuati per verificare l'impermeabilità delle pareti di fondo scavo non è stato rilevato alcun superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006. Quindi dalle informazioni fornite dalle Autorità italiane risulta che i rifiuti, per risultando presenti nel sito, sono stati adeguatamente isolati e coperti e, di conseguenza, non costituiscono un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Per quanto riguarda la discarica di Campo della Corte-Comune di Castellagugliano (Campania), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario n. 278 del 11/12/2017) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006). La

3



Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e iii) nonché, qualora rilevati (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito ii).

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevati, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, è stato nominato un Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari a regolarizzare 73 discariche, sulle 77 che rimangono non conformi alle direttive Direttive 75/442 e 91/689. Le rimanenti 4 discariche rimangono nella competenza del Ministero dell'Ambiente. Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre (dal 3 giugno 2017 al 2 dicembre 2017) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 10890 del 4/12/2017;

- nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 1489 del 21/02/2018, in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito alla discarica di Oliva Troiana-Racalmuto, inviata da questi servizi tramite email in data 9/2/2018.

La suddetta nota delle Autorità italiane contiene:

- informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre 9 discariche, sulle 77 che rimangono non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate. Di queste 9 discariche, 5 risultano nella competenza del Commissario straordinario e 4 nella competenza del Ministero dell'Ambiente.

2. Le 9 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate

Per quanto concerne le 9 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate, e per quanto riguarda i relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

1. Per quanto riguarda la discarica di Lagurni-Arma (Calabria), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la

2



successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione nel suolo (per i parametri cromo e nichel) e nelle acque sotterranee (per i parametri argento, cromo, mercurio e piombo). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la "messa in sicurezza permanente" del sito, i cui lavori sono stati completati il 25/10/2017. Ai sensi della normativa italiana in materia di bonifiche, la messa in sicurezza permanente consiste in interventi diretti al contenimento delle fonti inquinanti. La documentazione prodotta dalle Autorità italiane attesta che tali interventi sono stati attuati e che, successivamente, si è data dal 30/11/2017, è stato avviato il piano di monitoraggio ambientale.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

4. Per quanto riguarda la discarica di Lama Grande-Castelvetere di Val Fortore (Campania), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 15 del 24/11/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006), indicando una possibile contaminazione della matrice ambientale suolo (per i parametri tricoloro etilene, cadmio e tallo). Nella successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica tali valori sono risultati al di sotto delle concentrazioni soglie di rischio, cioè dei valori di accettabilità del rischio. Viceversa, per quanto riguarda le acque sotterranee è stato rilevato un superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione per il parametro manganese, con tutta probabilità ricollegibile alla presenza dei rifiuti. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito, che ha comportato la totale rimozione dei rifiuti, smaltiti in impianti autorizzati a riceverli e l'attuazione di interventi volti ad impedire la migrazione degli inquinanti all'esterno del sito oggetto dell'intervento. Le prove di collaudo del fondo scavo effettuato al termine dei lavori hanno confermato che non vi sono superamenti delle concentrazioni soglie di contaminazione, attestando il risultato positivo degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente realizzati.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

5. Per quanto riguarda la discarica di Cerreto-Ombre-Pilettino (Lazio), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 16 del 24/11/2017 e i relativi allegati) attesta che nel sito sono stati attuati interventi di messa in

4



sicurezza di emergenza, consistenti nella rimozione del percolato presente nei pozzi di raccolta, nel ripristino della rete di captazione, nella rimozione di parte dei rifiuti inviati a smaltimento presso impianti autorizzati a riceverli e nella copertura impermeabile con un capping multistrato. I successivi campionamenti prelevati dallo strato superficiale del terreno hanno escluso superamenti dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 per i parametri analizzati. Il prelievo di percolato da uno dei pozzi di raccolta della discarica ha evidenziato che il liquido campionario era costituito da infiltrazione di acqua piovana e che quindi nella discarica non è prodotto percolato. Pertanto, tenuto conto della mineralizzazione dei rifiuti ancora presenti nel sito, dell'assenza di produzione di percolato e dell'entità degli interventi attuati dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

6. Per quanto riguarda la **discarica di Vallone San Giorgio-Ortona del Marsi (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determina della Regione Abruzzo DPC026/222 del 6/10/2017 e relativi allegati) riferisce di indagini preliminari di caratterizzazione effettuate nel sito, consistenti in prelievi di campioni di rifiuti e di suolo. Le analisi dei campioni di rifiuto non hanno evidenziato la presenza di sostanze pericolose, per cui i rifiuti depositati nel sito sono classificabili come rifiuti solidi urbani, con presenza di alcuni rifiuti ingombranti. I campioni di terreno sovrastante e circostante il corpo della discarica non hanno evidenziato una contaminazione del suolo. I rifiuti presenti a valle e all'esterno del sito di discarica sono stati rimossi e inviati a smaltimento in impianti autorizzati a riceverli. In considerazione del fatto che le Autorità italiane hanno dimostrato l'assenza di contaminazione delle matrici ambientali, comprovata da analisi, che hanno fornito la garanzia dell'isolamento del sito, tramite recinzione, apposizione di cartelli e un terreno di copertura idoneo come materiale di impermeabilizzazione del corpo rifiuti sottostante, la discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

Per quanto riguarda la **discarica di Carrera-Palena (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determina della Regione Abruzzo DPC026/286 del 30/11/2017 e relativi allegati) dimostra che la caratterizzazione effettuata sul sito ha confermato l'esistenza di una contaminazione della matrice acque sotterranee per i parametri ferro e manganese. Poiché i due parametri in questione sono indicatori della possibile fuoriuscita di percolato è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono terminati l'8 luglio 2016. Il monitoraggio effettuato sulle acque sotterranee ha accertato che le concentrazioni del parametro manganese risultano stabili e vengono definite un "aspetto marginale per un corpo di discarica, non rilevando la presenza di gravi inquinanti

nello stesso, oltre al manganese". Un'ipotesi accreditata dagli enti competenti al controllo è che tali concentrazioni siano equiparabili ai valori di fondo naturali presenti nella Regione Abruzzo. Infine, i rifiuti presenti fuori dal corpo della discarica, costituiti da lamiera e metalli e pneumatici fuochi usi, sono stati rimossi e portati a recupero in impianti autorizzati a riceverli.

In tal modo le Autorità italiane hanno confermato che la discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

Sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

7. Per quanto riguarda la **discarica di Oliva Troiana-Racalmato (Sicilia)**, occorre, in via preliminare, ricordare che tale discarica è già stata oggetto di valutazione in relazione alla terza nota di pagamento inviata all'Italia il 13/9/2016⁵ e alla quinta nota di pagamento inviata all'Italia il 4/9/2017⁶. In entrambe le note, questi servizi avevano considerato la documentazione presentata dalle Autorità italiane insufficiente a provare che tale discarica era stata regolarizzata. Infatti, l'affermazione secondo la quale "i lavori di ripristino dell'ex discarica sita in Racalmato in c/da Oliva Troiana sono stati regolarmente eseguiti", non era sostanziata da alcun elemento riguardante il tipo di interventi realizzati nell'ambito del ripristino della ex discarica e neppure venivano specificate le misure di contenimento adottate per assicurare che i rifiuti presenti nel sito non costituissero un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Inoltre, gli ultimi campioni di acque sotterranee prelevati mostravano una contaminazione da solfati, ferro, manganese e idrocarburi. A giudizio dell'ARPA, l'eccesso di ferro potrebbe essere attribuito alla presenza di rifiuti contenenti metallo. Di conseguenza, l'ARPA ha raccomandato ulteriori monitoraggi delle acque sotterranee.

In assenza d'informazioni sugli interventi attuati e sui risultati del monitoraggio sulle acque sotterranee, questi servizi hanno ritenuto che la situazione della discarica non fosse stata completamente chiarita.

La documentazione d'appoggio inviata con nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 10890 del 4/12/2017 (determina dell'ufficio tecnico del Comune di Racalmato n. 18961 del 30/11/2017, relazione dell'ARPA Sicilia del 23/5/2017 e nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 1489 del 21/2/2018, in risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata da questi servizi) riferisce di un sottofondo composto da una stratigrafia di orizzonti argillosi caratterizzati da bassissima permeabilità che impedirebbero l'infiltrazione delle acque superficiali in profondità, ostacolando la formazione di una potenziale falda idrica sotterranea. Inoltre, viene fatta menzione di una copertura della discarica, costituita da uno strato di materiale argilloso della spessore di almeno cinque metri. Anche essa impedirebbe la formazione di una falda sotterranea al di sotto del corpo rifiuti. I valori superiori ai limiti fissati dalla normativa italiana (D.Lgs. 152/2006) per i

⁵ Arei(2016)5236389.

⁶ Arei(2017)4310424.



5

parametri ferro e manganese sono attribuiti alla composizione geologica del sito, costituito da una formazione gessoso-solfifera, tipica dell'area della Sicilia.

Pertanto, alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che questa discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente, poiché le Autorità italiane hanno provato che i rifiuti ancora presenti nel sito sono adeguatamente isolati.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

8. Per quanto riguarda la **discarica di Cala S. Agata-S. Filippo del Mela (Sicilia)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 12 del 24/11/2017 e i relativi allegati) dimostra che la caratterizzazione del sito ha evidenziato superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione nella matrice ambientale suolo per una serie di parametri (idrocarburi pesanti, arsenico, composti organostatici e selenio). Di conseguenza, è stata disposta la messa in sicurezza di emergenza del sito, i cui lavori sono terminati il 9/9/2014 e hanno comportato la copertura e impermeabilizzazione temporanea del sito e l'installazione di un sistema di regimazione e captazione delle acque meteoriche. La successiva analisi di rischio sito-specifica non ha evidenziato alcun superamento delle concentrazioni soglia di rischio per i parametri investigati, confermando l'esito positivo degli interventi attuati nel sito.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. **Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (percolato dal 3 giugno 2017 al 2 dicembre 2017)**

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorsa proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratte EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'adempimento constatato messo a norma nel corso del semestre."



7

La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 200 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/676 (14, tra queste 198, contengono rifiuti pericolosi)⁷ e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nella lettera SG-Greffe(2015)D/7992, inviata alle Autorità italiane il 13/7/2015, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 15 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2015 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 15 discariche era tra quelle contenenti rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il primo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 42 800 000 - EUR 3 000 000 = EUR 39 800 000.

Nella lettera SG-Greffe(2016)D/1687, inviata alle Autorità italiane il 9/2/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 30 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel novembre 2015-gennaio 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 39 800 000 - (EUR 800 000 + EUR 5 600 000) = EUR 33 400 000.

Nella lettera SG-Greffe(2016)D/13662, inviata alle Autorità italiane il 15/9/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 22 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2016-agosto 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 6 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 33 400 000 - (EUR 2 400 000 + EUR 3 200 000) = EUR 27 800 000.

Nella lettera SG-Greffe(2017)D/6030, inviata alle Autorità italiane il 18/4/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 31 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel dicembre 2016-marzo 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 1 di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 27 800 000 - (400 000 + 6 000 000) = 21 400 000.

Nella lettera SG-Greffe(2017)D/13722, inviata alle Autorità italiane il 4/9/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 25 discariche,

⁷ La 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Ferro-Scoliole; 2) S. Giovanni in Pericoto-V. Samuglio 26 (sito Razzabò); 3) Riano-Piana Piana; 4) Casare-Premese Piana; 5) La Spina-Piatti (discarica Raffaele Piatti); 6) La Spina-Piatti (PODEC); 7) Lenca-Ponticchio; 8) Mattara-Valdaro; 9) Zanicca-Es cavea Culer; 10) Anzani-Franco-Sil; 11) Serravalle Servino-La Lussorena; 12) Pivolo-Gargallo-Perinola Magnisi; 13) Giambò-Talino-Vigna Vecchio; 14) 1 discarica in Campania non identificata dalle Autorità italiane.

8

